



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione viaggi Intertours

- Contratto annuale
- Contratto a breve termine

Edizione 04.2025

L'essenziale in breve

4

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Durata del contratto	6
A4	Persone assicurate	6
A5	Cambiamento di abitazione e di domicilio	6
A6	Disdetta del contratto	7
A7	Pagamento dei premi	7
A8	Franchigia	7
A9	Adeguamento contrattuale da parte nostra	7
A10	Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro	7
A11	Ulteriori obblighi d'informazione	8
A12	Assicurazione multipla	8
A13	Principato del Liechtenstein	8
A14	Diritto applicabile e foro competente	8
A15	Sanzioni commerciali ed economiche	8
A16	Esclusioni generali	8

Parte B Spese di annullamento

B1	Panoramica delle prestazioni	9
B2	Validità territoriale	10
B3	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza	10
B4	Eventi assicurati nel tempo libero	12
B5	Prestazioni assicurate	13
B6	Esclusioni	14

Parte C Assistance persone

C1	Panoramica delle prestazioni	15
C2	Validità territoriale	16
C3	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza	16
C4	Prestazioni assicurate	17
C5	Esclusioni	18

Parte D Soccorso stradale

D1	Panoramica delle prestazioni	19
D2	Validità territoriale	20
D3	Veicoli assicurati	20
D4	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza	20
D5	Eventi assicurati nel tempo libero	21
D6	Prestazioni assicurate	21
D7	Esclusioni	23

Parte E Spese di cura all'estero

E1	Panoramica delle prestazioni	24
E2	Validità territoriale	24
E3	Eventi assicurati in viaggio e in vacanza	24
E4	Prestazioni assicurate	24
E5	Esclusioni	24

Parte F Franchigia veicolo a noleggio

F1	Panoramica delle prestazioni	26
F2	Validità territoriale	26
F3	Veicoli assicurati	26
F4	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza	26
F5	Prestazioni assicurate	26
F6	Esclusioni	27

Parte G Bagaglio

G1	Panoramica delle prestazioni	28
G2	Validità territoriale	28
G3	Bagaglio assicurato	28
G4	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza	28
G5	Prestazioni assicurate	28
G6	Esclusioni	29

Parte H Protezione giuridica per viaggi

H1	Panoramica delle prestazioni	30
H2	Validità territoriale	30
H3	Validità temporale	30
H4	Casi giuridici assicurati in viaggio o in vacanza	31
H5	Casi giuridici assicurati nel tempo libero	31
H6	Prestazioni assicurate	31
H7	Esclusioni	32

Parte I Sinistro

I1	Aspetti generali	33
I2	Possibili modalità di notifica del sinistro	33
I3	Obblighi di diligenza e altri obblighi	33
I4	Procedura in caso di sinistro	33

Parte J Indennizzo

J1	Franchigia	36
J2	Ordine dell'indennizzo	36
J3	Riduzione dell'indennizzo	36
J4	Esigibilità dell'indennizzo	36
J5	Prescrizione	36
J6	Spese per la limitazione del danno	36
J7	Prestazioni assicurate più volte	36

Parte K Definizioni

Definizioni	37
-------------	----

L'essenziale in breve

Gentile cliente

Siamo molto lieti che lei abbia deciso di affidarsi alla nostra copertura assicurativa. Nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) troverà una descrizione particolareggiata di tutte le prestazioni dell'assicurazione viaggi Intertours di AXA. Tutte le esclusioni di copertura sono evidenziate in colore blu.

Al fine di agevolare per tutti la leggibilità di queste CGA, di seguito utilizzeremo ove possibile le semplici diciture «lei» e «noi» in luogo rispettivamente di «stipulante», «AXA» e «AXA-ARAG».

Cordiali saluti

AXA

La presente panoramica denominata «L'essenziale in breve» fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto principale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici sulla base dell'offerta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è la compagnia di assicurazione?

AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA» o «noi»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

La compagnia di assicurazione per il modulo Protezione giuridica per viaggi è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG» o «noi»), società anonima con sede a Zurigo e affiliata di AXA Assicurazioni SA.

Quali persone e veicoli sono assicurati?

L'assicurazione copre le persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che sono indicate nell'offerta e/o nella polizza.

Se è stato stipulato il modulo «Soccorso stradale», l'assicurazione copre autovetture, motoveicoli, camper, autofurgoni e minibus fino a 3500 kg di peso a vuoto, nonché biciclette, e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h compresi, ciclomotori, ciclomotori elettrici fino a 45 km/h compresi, mezzi di locomozione per anziani a trazione elettrica, sedie a rotelle manuali ed elettriche, condotti da una persona assicurata. L'assicurazione copre altresì tutti i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione unitamente al veicolo assicurato.

Si tratta in generale di assicurazioni danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione (ossia il danno insorto è coperto fino a concorrenza della prestazione concordata).

Quali prestazioni eroghiamo?

Le prestazioni e l'estensione della copertura assicurativa sono indicate nell'offerta e/o nella polizza, nonché nelle condizioni contrattuali.

AXA eroga le seguenti prestazioni:

Spese di annullamento. L'assicurazione copre le spese per vacanze, viaggi, soggiorni linguistici e soggiorni all'estero finalizzati alla formazione della durata massima di 12 mesi, se non può intraprenderli, proseguirli come prenotato o se deve interromperli anticipatamente a seguito di un evento assicurato. L'assicurazione copre anche i biglietti e i corsi se non possono essere rispettivamente utilizzati o frequentati a causa di un evento assicurato.

Assistance persone. L'assicurazione copre tra le altre cose le spese di salvataggio e di recupero, nonché le spese di trasporto per il rientro al domicilio, ad esempio nei seguenti casi:

- se a seguito di malattia, infortunio o decesso non è possibile proseguire la vacanza o il viaggio come prenotato;
- in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato;
- se il luogo di destinazione è colpito da evento naturale, sciopero o incendio.

Soccorso stradale. L'assicurazione copre l'organizzazione e i costi per il soccorso stradale, nonché il viaggio diretto di rientro al domicilio o la prosecuzione del viaggio, a condizione che un veicolo da lei utilizzato risulti indisponibile a seguito di guasto, collisione o di un altro evento assicurato.

Spese di cura all'estero. L'assicurazione copre le spese per trattamenti d'urgenza ambulatoriali o con degenza all'estero a seguito di infortunio o malattia, se queste superano le prestazioni delle assicurazioni sociali (LAINF e LAMal) previste dalla legge.

Franchigia veicolo a noleggio. L'assicurazione copre le spese per la franchigia addebitata dalla società di autonoleggio o di car sharing in caso di un danno casco in viaggio o in vacanza.

Bagaglio. L'assicurazione copre il bagaglio in caso di furto o danneggiamento durante i viaggi o le vacanze. In caso di ritardata consegna del bagaglio, l'assicurazione copre le spese per gli acquisti necessari.

AXA-ARAG eroga le seguenti prestazioni:

Protezione giuridica per viaggi. Nei casi giuridici assicurati, forniamo in particolare le seguenti prestazioni e i seguenti rimborsi spese fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza:

- consulenza legale e trattamento del caso giuridico;
- necessari onorari di avvocati;
- spese giudiziarie o altre spese processuali.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre tra l'altro (A16):

- eventi o casi giuridici che al momento della stipulazione dell'assicurazione, dell'inizio dell'assicurazione o all'atto della prenotazione del viaggio o della vacanza, del biglietto o del corso si sono già verificati;
- eventi o casi giuridici di cui avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere la sopravvenienza;
- eventi o casi giuridici in relazione a un atto temerario;
- prestazioni per eventi o casi giuridici assicurati annunciati ma non ancora verificatisi.

Protezione giuridica per viaggi.

L'assicurazione non copre tra l'altro (H7):

- questioni legali e controversie che non risultano assicurate o sono espressamente escluse;
- casi giuridici in cui l'evento generatore e il fabbisogno di protezione giuridica non sono sopravvenuti nel corso della durata dell'assicurazione e nemmeno durante un viaggio o una vacanza;
- casi giuridici in relazione ad AXA-ARAG, al suo personale o alle persone incaricate del trattamento di un caso giuridico;
- controversie relative a pretese derivanti dal presente contratto.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e le relative scadenze, i contributi legali e le tasse sono indicati nell'offerta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono i principali obblighi a suo carico in caso di sinistro?

Lo stipulante e/o le persone assicurate sono tenuti a contattarci e a concordare con noi possibili misure.

I sinistri ci devono essere notificati immediatamente (I3):

- online tramite [AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)
- online tramite app AXA
- per iscritto a mezzo lettera o via e-mail
- per telefono:
 - in Svizzera +41 800 802 008
 - dall'estero +41 58 218 11 00
 - per bagaglio +41 800 809 809
 - per i casi giuridici + 41 848 111 100

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata ivi specificata.

Contratto annuale

Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, abbiamo facoltà di rifiutare l'offerta. Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto con un preavviso di tre mesi prima della scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

Contratto a breve termine

Il nostro obbligo di prestazione è completamente sospeso fino al pagamento del premio (entrata del pagamento presso di noi). Il contratto a breve termine si estingue automaticamente alla data indicata nella polizza. Non è necessario disdire il contratto a breve termine.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

L'assicurazione copre i danni a seguito di eventi verificatisi nel corso della durata dell'assicurazione.

La copertura assicurativa sussiste per i casi in cui sia l'evento generatore sia il fabbisogno di protezione giuridica si manifestano nel corso della durata assicurativa e che lei notifica presso di noi nell'arco di tempo previsto, ovvero al più tardi 3 mesi dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

È considerato evento generatore la prima violazione, effettiva o presunta, delle disposizioni contrattuali o delle norme di diritto. Per le controversie concernenti le prestazioni assicurative fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Nel caso di un contratto annuale, lei può revocare il contratto con noi entro un termine di 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca ci viene comunicata entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Nel caso di un contratto a breve termine il diritto di revoca sussiste solo per i contratti con una durata di almeno un mese.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la presentazione o l'invio dell'offerta, lei è vincolato/a per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Se si rende necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora da parte nostra venga violato l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lei gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte K.

Quali dati utilizza AXA e in che modo?

Utilizziamo i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

I moduli assicurativi effettivamente stipulati sono riportati nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) menzionate nella polizza forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso del contratto, la cui durata è riportata nella polizza.

AXA stipula l'assicurazione di protezione giuridica per viaggi a nome e per conto di AXA-ARAG.

A1.1 Consulenza e hotline

Offriamo una consulenza telefonica 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, in caso di imprevisti o situazioni d'emergenza.

- in Svizzera +41 800 802 008
- dall'estero +41 58 218 11 00

A2 Validità territoriale

L'ambito di validità territoriale si fonda sulle disposizioni del relativo modulo assicurativo.

A3 Durata del contratto

A3.1 Inizio

A3.1.1 Contratto annuale

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza e vale per eventi e casi giuridici verificatisi nel corso della durata dell'assicurazione.

A3.1.2 Contratto a breve termine

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza ed è limitata a eventi e casi giuridici che riguardano la durata del viaggio assicurata.

A3.2 Durata contrattuale e proroga

A3.2.1 Contratto annuale

Il contratto è valido per la durata assicurativa indicata nella polizza. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.

A3.2.2 Contratto a breve termine

Il contratto è valido per la durata assicurativa indicata nella polizza e si estingue automaticamente alla data riportata nella stessa. Il nostro obbligo di prestazione è completamente sospeso fino al pagamento del premio (entrata del pagamento presso di noi). Non è necessario disdire il contratto a breve termine.

A4 Persone assicurate

Possono essere assicurate solo persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A4.1 Persone assicurate in comunità abitativa

L'assicurazione copre tutte le persone indicate nominativamente nella polizza e che convivono con lei (stipulante) in una comunità abitativa. Una comunità abitativa in questo senso si configura quando il domicilio (certificato di domicilio / certificato di deposito della documentazione) e il suo indirizzo e quello delle persone assicurate risultano identici. I nominativi delle persone assicurate ci devono essere notificati.

A4.1.1 Copertura automatica

Le persone minorenni (ossia di età inferiore a 18 anni) sono incluse automaticamente nella copertura della polizza senza menzione nominativa, a condizione che vivano assieme a lei nella stessa comunità abitativa. Le persone adulte (di età superiore ai 18 anni) che non sono indicate nominativamente nella polizza beneficiano di una copertura automatica della durata massima di 12 mesi dal loro ingresso nella sua comunità abitativa. Qualora una o più persone escano dalla sua comunità abitativa, la copertura assicurativa a loro favore è operante automaticamente ancora per 30 giorni.

A4.2 Persone assicurate non in comunità abitativa

L'assicurazione copre anche tutte le persone indicate nominativamente nella polizza ma che non convivono con lei (stipulante) in una comunità abitativa. I nominativi delle persone assicurate ci devono essere notificati. La copertura automatica ai sensi della disposizione A4.1.1 non è applicabile per le persone assicurate che non convivono in una comunità abitativa.

A5 Cambiamento di abitazione e di domicilio

Un cambiamento di abitazione di una persona assicurata deve esserci notificato entro 30 giorni dal trasloco. Se trasferisce il suo domicilio civile all'estero, l'assicurazione termina alla fine dell'anno di assicurazione in corso oppure, su sua richiesta, alla data della partenza. Se una persona assicurata trasferisce il proprio domicilio civile all'estero, la copertura assicurativa cessa una volta trascorsi 30 giorni dal trasloco oppure, se così stabilito, alla data della partenza.

A6 Disdetta del contratto

A6.1 Disdetta ordinaria

A6.1.1 Contratto annuale

Entrambe le parti contraenti (lei e noi) possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di un intero anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di 3 mesi (diritto di disdetta annuale).

A6.1.2 Contratto a breve termine

Il contratto si estingue automaticamente alla data indicata nella polizza. Non è necessario disdire il contratto a breve termine.

A6.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro o un caso giuridico per il quale versiamo delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte sua: al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto/a a conoscenza della corresponsione della prestazione o, nel caso della protezione giuridica per viaggi, da quando è stato erogato l'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui noi (AXA o AXA-ARAG) riceviamo la disdetta.
- da parte nostra: al più tardi all'atto della corresponsione della prestazione o dell'erogazione dell'ultimo servizio da parte della protezione giuridica per viaggi; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lei riceve la disdetta.

A6.3 Disdetta in caso di assicurazione multipla

Fa stato quanto previsto alla disposizione A12.

A6.4 Disdetta in caso di adeguamento contrattuale da parte nostra

A6.4.1 Contratto annuale

Fa stato quanto previsto alla disposizione A9.

A6.4.2 Contratto a breve termine

Il contratto si estingue automaticamente alla data indicata nella polizza e non può essere adeguato.

A7 Pagamento dei premi

A7.1 Importo e scadenza del premio

A7.1.1 Contratto annuale

Il premio riportato nella polizza e/o nell'avviso di premio è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura.

A7.1.2 Contratto a breve termine

Il premio riportato nella polizza e/o nell'avviso di premio è dovuto al momento della stipulazione dell'assicurazione. Il nostro obbligo di prestazione è completamente sospeso fino al pagamento del premio (entrata del pagamento presso di noi).

A7.2 Ribassi e agevolazioni

Eventuali ribassi e agevolazioni sono indicati nella polizza e/o nel primo avviso di premio.

A8 Franchigia

Ove convenuto, le franchigie sono indicate nella polizza. Ulteriori regolamentazioni relative alle franchigie sono riportate alla disposizione J1.

A9 Adeguamento contrattuale da parte nostra

Questo punto trova applicazione soltanto per i contratti annuali. I contratti a breve termine non possono essere adeguati per la durata riportata nella polizza.

A9.1 Comunicazione dell'adeguamento contrattuale da parte nostra

Possiamo adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo nei seguenti casi:

- adeguamento del premio;
- regolamentazione della franchigia;
- condizioni di assicurazione;
- condizioni contrattuali.

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire presso di lei almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A9.2 Disdetta da parte sua

Lei ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue alla fine dell'anno di assicurazione nella misura da lei definita. La disdetta deve pervenirci entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A9.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

Una mancata disdetta da parte sua entro la fine dell'anno di assicurazione è considerata come accettazione della modifica contrattuale.

A9.4 Modifiche senza diritto di disdetta

Per i seguenti adeguamenti contrattuali non è previsto a suo favore alcun diritto di disdetta:

- modifica di contributi, tasse, premi, franchigie e coperture, laddove prescritta da un'autorità federale;
- modifiche dei premi a seguito di cessazione di agevolazioni a cui non si ha più diritto;
- modifiche dei premi a seguito di adeguamento del numero di persone assicurate e/o soggette al pagamento dei premi;
- modifiche dei premi a seguito di trasloco;
- modifiche dei premi legate alla sua età;
- modifiche dei premi o di prestazioni a suo favore.

A10 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto alla disposizione I3.

A11 Ulteriori obblighi d'informazione

- A11.1 Comunicazione con noi**
Tutte le comunicazioni devono essere da lei inviate alla rappresentanza competente oppure alla sede di AXA o di AXA-ARAG.
- A11.2 Sinistro**
Fa stato quanto previsto alle disposizioni I1 e I2.
- A11.3 Adeguamento contrattuale da parte nostra**
Fa stato quanto previsto alla disposizione A9.
- A11.4 Assicurazione multipla**
Fa stato quanto previsto alla disposizione A12.
- A11.5 Disdetta del contratto**
Fa stato quanto previsto alla disposizione A6.

A12 Assicurazione multipla

- A12.1 Obbligo di notifica**
Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve essercene data immediata comunicazione.
- A12.2 Disdetta**
Possiamo disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto cessa dopo 4 settimane da quando lei ha ricevuto la disdetta.
Se per sbaglio ha sottoscritto l'assicurazione più volte, ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro 4 settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve esserci inviata per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). Il contratto si estingue nel momento in cui riceviamo la disdetta.

A13 Principato del Liechtenstein

Se il suo domicilio o la sua sede sono nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

- A14.1 Diritto applicabile**
Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di deroghe a queste condizioni, per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative di tale Paese.
- A14.2 Foro competente**
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri. Se il suo domicilio o la sede della sua azienda si trovano nel Principato del Liechtenstein, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A15 Sanzioni commerciali ed economiche

Non eroghiamo copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni ci esporrebbe a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

A16 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

- A16.1** eventi o casi giuridici che al momento della stipulazione dell'assicurazione, dell'inizio dell'assicurazione o all'atto della prenotazione del viaggio o della vacanza, del biglietto o del corso si sono già verificati;
- A16.2** eventi o casi giuridici di cui avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere la sopravvenienza;
- A16.3** eventi o casi giuridici in relazione a un atto temerario;
- A16.4** prestazioni per eventi o casi giuridici assicurati annunciati ma non ancora verificatisi;
- A16.5** eventi o casi giuridici verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni o scioperi, se la persona assicurata vi ha partecipato attivamente;
- A16.6** eventi o casi giuridici verificatisi in relazione al compimento di un crimine o delitto intenzionale o al tentativo di tali atti;
- A16.7** eventi o casi giuridici verificatisi in relazione al consumo di droghe, sostanze stupefacenti o medicinali.

Parte B

Spese di annullamento

B1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

		Prestazioni assicurate	Spese di annullamento	Spese per prestazioni non usufruite	Spese per il ricollocamento dell'animale domestico
		B5	B5.1	B5.2	B5.3
B3	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza				
B3.1	Infortunio, malattia o decesso				
B3.1.1	• Persona assicurata		✓	✓	
B3.1.2	• Partner di viaggio		✓	✓	
B3.1.3	• Persona vicina		✓	✓	
B3.1.4	• Sostituta/o al posto di lavoro		✓	✓	
B3.1.5	• Animale domestico di una persona assicurata		✓	✓	
B3.1.6	• Persona che si occupa dell'animale domestico				✓
B3.2	Evento naturale, incendio, acqua o furto				
B3.2.1	• Proprietà presso il luogo di domicilio		✓	✓	
B3.2.2	• Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa		✓	✓	
B3.2.3	• Luogo di destinazione del viaggio o della vacanza		✓	✓	
B3.2.4	• Documenti d'identità necessari		✓	✓	
B3.3	Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, rivolta, disordini interni o sciopero		✓	✓	
B3.4	Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo		✓	✓	
B3.5	Restrizioni di viaggio in seguito a pandemia		✓	✓	
B3.6	Rischi individuali per la salute nel luogo di destinazione del viaggio o delle vacanze		✓		
B3.7	Eventi legati all'impiego		✓		
B3.8	Eventi relativi alla vita di coppia		✓	✓	
B3.9	Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi		✓	✓	
B3.10	Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato		✓	✓	
B3.11	Mancata autorizzazione d'ingresso		✓	✓	
B3.12	Intervento medico		✓	✓	
B3.13	Ricezione di una convocazione ufficiale		✓	✓	
B3.14	Cyber-attacco contro un organizzatore o contro un fornitore di servizi		✓	✓	

B4 Eventi assicurati nel tempo libero

B4.1	Infortunio, malattia o decesso			
B4.1.1	• Persona assicurata	✓	✓	
B4.1.2	• Persona vicina	✓	✓	
B4.1.3	• Animale domestico di una persona assicurata	✓	✓	
B4.2	Evento naturale, incendio, acqua o furto			
B4.2.1	• Proprietà presso il luogo di domicilio	✓	✓	
B4.2.2	• Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa	✓	✓	
B4.3	Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, rivolta, disordini interni o sciopero	✓	✓	
B4.4	Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo	✓	✓	
B4.5	Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi	✓	✓	

B2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

B3 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

B3.1 Infortunio, malattia o decesso

Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

B3.1.1 Persona assicurata

Una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.1.2 Partner di viaggio

Un partner di viaggio subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.1.3 Persona vicina

Una persona molto vicina a una persona assicurata o al partner di viaggio subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.1.4 Sostituta/o sul posto di lavoro

La sostituta o il sostituto che rappresenta una persona assicurata durante la sua assenza sul posto di lavoro subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.1.5 Animale domestico di una persona assicurata

L'animale domestico di una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.1.6 Persona che si occupa dell'animale domestico

L'animale domestico di una persona assicurata non può essere affidato alla persona che avrebbe dovuto accudirlo poiché questa subisce un infortunio, si ammala o muore.

B3.2 Evento naturale, incendio, acqua o furto

Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

B3.2.1 Proprietà presso il luogo di domicilio

- La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza a casa durante il viaggio o la vacanza pianificati.
- La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.

B3.2.2 Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa

- La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza a casa durante il viaggio o la vacanza pianificati.
- La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.

B3.2.3 Luogo di destinazione del viaggio o della vacanza

Un organo ufficiale conferma un evento naturale o un incendio nel luogo di destinazione del viaggio o della vacanza.

B3.2.4 Documenti d'identità necessari

I documenti d'identità necessari per il viaggio o la vacanza vengono rubati immediatamente prima della partenza.

B3.3 Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi

Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

- B3.3.1 Conferma di un organo ufficiale**
Un organo ufficiale conferma il verificarsi di atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi nel corso della durata del viaggio o della vacanza.
- B3.3.2 Modifica del programma da parte dell'organizzatore o del fornitore di servizi**
Il programma del viaggio o della vacanza viene modificato o cancellato dall'organizzatore o dal fornitore di servizi di viaggio a seguito del pericolo concreto che si verifichino atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi.

- B3.4 Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo**
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organo ufficiale conferma una zona soggetta a restrizioni di accesso, una quarantena, un'epidemia o un irraggiamento radioattivo.

Limitazione

In caso di eventi in relazione a una pandemia si applica esclusivamente la disposizione B3.5.

- B3.5 Restrizioni di viaggio in seguito a pandemia**
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organo ufficiale conferma una restrizione di viaggio in seguito a pandemia.

Limitazioni

- Se una persona assicurata si ammala o muore in seguito a pandemia, si applica la disposizione B3.1.
- Per ciascun periodo pandemico sono assicurati al massimo 3 viaggi o vacanze che sono stati prenotati già prima che cominciasse la pandemia.
- Per ciascun periodo pandemico è assicurato al massimo 1 viaggio o un periodo di vacanza che è stato prenotato durante la pandemia.

- B3.6 Rischi individuali per la salute nel luogo di destinazione del viaggio o della vacanza**
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:
- B3.6.1 Conferma di un organo ufficiale**
Un organo ufficiale conferma considerevoli rischi sanitari che sussistono per una singola persona assicurata a causa del luogo di destinazione del viaggio o della vacanza o a causa del viaggio stesso o della vacanza stessa (ad es. virus Zika per donne in gravidanza).
- B3.6.2 Conferma di un medico**
Un medico conferma considerevoli rischi sanitari che sussistono per una singola persona assicurata a causa del luogo di destinazione del viaggio o della vacanza o a causa del viaggio stesso o della vacanza stessa.

- B3.7 Eventi legati all'impiego**
Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi per uno dei motivi di seguito riportati:

Esclusioni

- L'assicurazione non copre il lavoro ridotto prescritto dal datore di lavoro.
- L'assicurazione non copre un rinvio del viaggio o della vacanza prescritto dal datore di lavoro.

- B3.7.1 Disdetta imprevista**
Il contratto di lavoro di una persona assicurata viene disdetto in modo imprevisto dal datore di lavoro dopo che è stata effettuata la prenotazione del viaggio o della vacanza.
- B3.7.2 Nuovo datore di lavoro**
Una persona assicurata inizia un nuovo rapporto di lavoro dopo aver prenotato il viaggio o la vacanza e il nuovo datore non dà il proprio assenso al viaggio già prenotato o alla vacanza già prenotata.

- B3.8 Eventi relativi alla vita di coppia**
Il viaggio o la vacanza non possono essere intrapresi per uno dei motivi di seguito riportati:

Limitazione

L'assicurazione copre esclusivamente le spese di viaggi o vacanze comuni dei coniugi o partner in concubinato assicurati o dei partner registrati interessati.

- B3.8.1 Scioglimento del matrimonio o dell'economia domestica coniugale**
Il matrimonio tra persone assicurate o l'economia domestica coniugale di persone assicurate vengono sciolti dopo che è stata effettuata la prenotazione del viaggio o della vacanza.
- B3.8.2 Scioglimento dell'unione domestica registrata**
L'unione domestica registrata o la comunità abitativa tra le persone assicurate interessate viene sciolta dopo che è stata effettuata la prenotazione del viaggio o della vacanza.
- B3.8.3 Scioglimento del concubinato**
Una persona assicurata scioglie un concubinato che dura da almeno 5 anni. La persona assicurata è tenuta a confermare lo scioglimento del domicilio comune.

- B3.9 Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi**
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organizzatore di viaggi o un fornitore di servizi di viaggio non è più in grado di far fronte ai propri impegni per insolvenza o fallimento.

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio o presso la parte terza obbligata all'erogazione di prestazioni (ad es. Fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero) Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

B3.10 Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o l'impresa di trasporto. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

B3.10.1 Mezzo di trasporto privato
Il mezzo di trasporto privato scelto risulta indisponibile a causa di collisione, guasto, furto, evento naturale, incendio o acqua.

Limitazione

L'assicurazione copre solo i casi di indisponibilità che sono confermati dal soccorso stradale o da un rapporto di polizia.

B3.10.2 Mezzo di trasporto pubblico
Il mezzo di trasporto pubblico scelto (fatta eccezione per i voli commerciali) risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno un'ora.

B3.10.3 Volo commerciale
Il volo commerciale scelto risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno due ore.

B3.11 Mancata autorizzazione d'ingresso
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Esclusione

Non sussiste alcuna copertura per eventi legati a una pandemia ai sensi della disposizione B3.5.

B3.11.1 Richiesta entro i termini previsti e con modalità corrette
Un'autorizzazione d'ingresso richiesta entro i termini previsti e con modalità corrette viene rifiutata o non è presente.

B3.11.2 Revoca senza colpa
Un'autorizzazione d'ingresso valida viene revocata senza che la persona assicurata abbia alcuna responsabilità a riguardo.

B3.12 Intervento medico
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Una persona assicurata deve sottoporsi, nel corso della durata del viaggio o della vacanza, a un importante intervento medico imprevisto, ordinato da un medico e improrogabile (ad es. in relazione a una donazione di organi).

Limitazione

Se l'intervento medico è da ricondurre a un infortunio o a una malattia di una persona assicurata, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui alla disposizione B3.1.

Esclusione

L'assicurazione non copre gli interventi medici o cosmetici che perseguono unicamente un fine estetico.

B3.13 Ricezione di una convocazione ufficiale
Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Una persona assicurata riceve una convocazione ufficiale per una data non differibile (ad es. servizio militare, interrogatorio di polizia, testimonianza in un processo penale o per un processo giudiziario).

B3.14 Cyber-attacco contro un organizzatore o un fornitore di servizi

Il viaggio o la vacanza non possono essere effettuati o vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organizzatore di viaggi o un fornitore di servizi di viaggio non è più in grado di far fronte ai propri impegni a causa di un cyber-attacco.

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

Esclusione

L'assicurazione non copre i cyber-attacchi che colpiscono un gran numero di organizzatori di viaggio o fornitori di servizi di viaggio (ad es. aeroporti, pagine di prenotazione).

B4 Eventi assicurati nel tempo libero

L'assicurazione copre i biglietti da lei acquistati per il tempo libero per manifestazioni o corsi prenotati.

B4.1 Infortunio, malattia o decesso
Il biglietto acquistato non può essere utilizzato, oppure il corso prenotato non può essere frequentato per i seguenti motivi:

B4.1.1 Persona assicurata
Una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

B4.1.2 Persona vicina
Una persona molto vicina alla persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

B4.1.3 Animale domestico di una persona assicurata
L'animale domestico di una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

B4.2 Evento naturale, incendio, acqua o furto
Il biglietto acquistato non può essere utilizzato, oppure il corso prenotato non può essere frequentato per i seguenti motivi:

- B4.2.1 Proprietà presso il luogo di domicilio**
- La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza a casa durante la manifestazione pianificata o durante il corso programmato.
 - La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.
- B4.2.2 Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa**
- La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza in loco durante la manifestazione pianificata o durante il corso programmato.
 - La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.

B4.3 Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi

Il biglietto acquistato non può essere utilizzato, oppure il corso prenotato non può essere frequentato per i seguenti motivi:

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore o il fornitore di servizi. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

B4.3.1 Conferma di un organo ufficiale

Un organo ufficiale conferma il verificarsi di atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi nel periodo della manifestazione o del corso.

B4.3.2 Modifica del programma da parte dell'organizzatore o dal fornitore di servizi

La manifestazione o il corso vengono modificati o cancellati dall'organizzatore o dal fornitore di servizi a seguito del pericolo concreto che si verifichino atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi.

B4.4 Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo

Il biglietto acquistato non può essere utilizzato, oppure il corso prenotato non può essere frequentato per i seguenti motivi:

Un organo ufficiale conferma una zona soggetta a restrizioni di accesso, una quarantena, un'epidemia o un irraggiamento radioattivo.

B4.5 Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi

Il biglietto acquistato non può essere utilizzato, oppure il corso prenotato non può essere frequentato per i seguenti motivi:

Un organizzatore o fornitore di servizi non è più in grado di far fronte ai propri impegni per insolvenza o fallimento.

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore o il fornitore di servizi. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

B5 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre le spese complessive del viaggio o della vacanza (tenendo conto di eventuali condizioni di recesso), di biglietti o corsi come da contratto entro i limiti rispettivamente della somma complessiva indicata nella polizza o delle prestazioni per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino al massimo della somma complessiva. I limiti delle prestazioni sono parte integrante della somma complessiva.

Se un evento assicurato riguarda solo una persona assicurata, sono comunque coperte le spese da sostenere per tutte le persone assicurate che partecipano al viaggio, anche se non sono direttamente interessate dall'evento stesso.

B5.1 Spese di annullamento

Ci facciamo carico delle spese di annullamento sostenute in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione B1 (incl. relativi contributi per la protezione del clima), nonché delle spese di trattamento risultanti, entro i limiti rispettivamente della somma complessiva o delle prestazioni menzionati nella polizza.

Vengono assunte esclusivamente le spese per le persone assicurate specificate nominativamente nella polizza ai sensi della disposizione A4. L'assicurazione non copre le spese di cui una persona assicurata si è fatta carico per terzi.

B5.2 Spese per prestazioni non usufruite

CCi facciamo carico delle spese sostenute in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione B1 per prestazioni non usufruite, nonché delle commissioni per cambi di prenotazione,

- se il viaggio o la vacanza vengono effettuati in ritardo, non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente.
- se il biglietto acquistato per una manifestazione viene utilizzato solo in parte o il corso prenotato deve essere iniziato con ritardo o terminato anticipatamente.

Le spese sono limitate rispettivamente alla somma complessiva o ai limiti delle prestazioni menzionati nella polizza.

B5.3 Spese per il ricollocamento dell'animale domestico
Ci facciamo carico delle spese sostenute in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione B1 per il necessario accudimento dell'animale domestico fino a un massimo di CHF 1000 per evento.

B6 Esclusioni

Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle Esclusioni generali di cui alla disposizione A16.

L'assicurazione non copre:

B6.1	viaggi di lavoro;
B6.2	abbonamenti, biglietti stagionali, biglietti annuali, tasse scolastiche e universitarie;
B6.3	ulteriori spese da sostenere per prenotazioni sostitutive;
B6.4	eventi verificatisi in relazione alla modifica, da parte dell'organizzatore o del fornitore di servizi, del programma o dello svolgimento del viaggio o della vacanza prenotati, della manifestazione prenotata o del corso prenotato, anche in seguito a disposizione delle autorità. Questa esclusione non trova applicazione per la disposizione B3.3.2 e B4.3.2;
B6.5	eventi che sono da ricondurre alla mancata osservanza di obblighi o disposizioni d'entrata da parte della persona assicurata;
B6.6	eventi durante viaggi o vacanze che hanno come scopo un intervento medico o cosmetico o un trattamento medico o cosmetico.

Parte C

Assistance persone

C1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

C4	Prestazioni assicurate
C4.1	Spese per azioni di salvataggio e di recupero
C4.2	Spese per azioni di ricerca
C4.3.1	Spese di trasporto – rientro al domicilio
C4.3.2	Spese di trasporto – prosecuzione del viaggio
C4.3.3	Spese di trasporto – medico o ospedale
C4.3.4	Spese di trasporto – differimento della partenza
C4.3.5	Spese di trasporto – all'ospedale per una persona vicina
C4.3.6	Spese di trasporto – decesso
C4.4.1	Spese supplementari per vitto e alloggio – soggiorno
C4.4.2	Spese supplementari per vitto e alloggio – alloggio
C4.5	Spese per il rimpatrio di assicurati minorenni
C4.6	Spese di viaggio per un autista
C4.7	Anticipo delle spese per cure mediche all'estero
C4.8	Spese per l'intervento di un interprete all'estero
C4.9	Spese per documenti di viaggio necessari

C3 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

C3.1	Infortunio, malattia o decesso															
C3.1.1	• Persona assicurata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C3.1.2	• Partner di viaggio			✓	✓					✓					✓	
C3.1.3	• Persona vicina			✓	✓					✓					✓	
C3.1.4	• Sostituta/o sul posto di lavoro			✓	✓					✓					✓	
C3.1.5	• Animale domestico di una persona assicurata			✓	✓					✓					✓	
C3.2	Evento naturale, incendio, acqua o furto															
C3.2.1	• Proprietà presso il luogo di domicilio			✓	✓					✓					✓	
C3.2.2	• Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa			✓	✓					✓					✓	
C3.2.3	• Luogo di destinazione del viaggio o della vacanza			✓	✓					✓					✓	
C3.3	Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellione, rivolta, disordini interni o sciopero			✓	✓					✓					✓	
C3.4	Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia o irraggiamento radioattivo			✓	✓					✓					✓	
C3.5	Rischi individuali per la salute nel luogo di destinazione del viaggio o delle vacanze			✓	✓					✓					✓	
C3.6	Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi			✓	✓					✓					✓	
C3.7	Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato			✓	✓					✓					✓	
C3.8	Perdita di mezzi di pagamento o documenti di viaggio			✓	✓					✓					✓	✓

C2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

C3 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

C3.1 Infortunio, malattia o decesso

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

C3.1.1 Persona assicurata

Una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

C3.1.2 Partner di viaggio

Un partner di viaggio subisce un infortunio, si ammala o muore.

C3.1.3 Persona vicina

Una persona molto vicina a una persona assicurata o al partner di viaggio subisce un infortunio, si ammala o muore.

C3.1.4 Sostituta/o sul posto di lavoro

La sostituta o il sostituto che rappresenta una persona assicurata durante la sua assenza sul posto di lavoro subisce un infortunio, si ammala o muore.

C3.1.5 Animale domestico di una persona assicurata

L'animale domestico di una persona assicurata subisce un infortunio, si ammala o muore.

C3.2 Evento naturale, incendio, acqua o furto

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

C3.2.1 Proprietà presso il luogo di domicilio

- La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza a casa durante il viaggio o la vacanza pianificati.
- La proprietà presso il luogo di domicilio di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.

C3.2.2 Proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa

- La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene danneggiata da un evento naturale, da un incendio o dall'acqua, tanto da rendere indispensabile la presenza a casa durante il viaggio o la vacanza pianificati.
- La proprietà presso il luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa di una persona assicurata viene rubata oppure danneggiata da un furto con scasso tentato o perpetrato.

C3.2.3 Luogo di destinazione del viaggio o della vacanza

Un organo ufficiale conferma un evento naturale o un incendio nel luogo di destinazione del viaggio o della vacanza.

C3.3 Atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

C3.3.1 Conferma di un organo ufficiale

Un organo ufficiale conferma il verificarsi di atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi nel corso della durata del viaggio o della vacanza.

C3.3.2 Modifica del programma da parte dell'organizzatore o del fornitore di servizi

Il programma del viaggio o della vacanza viene modificato o cancellato dall'organizzatore del viaggio o dal fornitore di servizi di viaggio a seguito del pericolo concreto che si verifichino atti terroristici, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o scioperi.

C3.4 Zona soggetta a restrizioni di accesso, quarantena, epidemia, pandemia o irraggiamento radioattivo

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organo ufficiale conferma una zona soggetta a restrizioni di accesso, una quarantena, un'epidemia, una pandemia o un irraggiamento radioattivo.

C3.5 Rischi individuali per la salute nel luogo di destinazione del viaggio o della vacanza

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

C3.5.1 Conferma di un organo ufficiale

Un organo ufficiale conferma considerevoli rischi sanitari che sussistono per una singola persona assicurata a causa del luogo di destinazione del viaggio o della vacanza o a causa del viaggio stesso o della vacanza stessa.

C3.5.2 Conferma di un medico

Un medico conferma considerevoli rischi sanitari che sussistono per una singola persona assicurata a causa del luogo di destinazione del viaggio o della vacanza o a causa del viaggio stesso o della vacanza stessa.

C3.6 Insolvenza dell'organizzatore o del fornitore di servizi

Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Un organizzatore di viaggi o un fornitore di servizi di viaggio non è più in grado di far fronte ai propri impegni per insolvenza o fallimento.

Limitazione

Lei è tenuta/o a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o il fornitore di servizi di viaggio o presso la parte terza obbligata all'erogazione di prestazioni (ad es. Fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero) Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

C3.7 Indisponibilità del mezzo di trasporto utilizzato
Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

Limitazione

Lei è tenuto/a a far valere un eventuale rimborso delle spese o risarcimento di danni in prima istanza presso l'organizzatore del viaggio o l'impresa di trasporto. Noi eroghiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario.

C3.7.1 Mezzo di trasporto privato
Il mezzo di trasporto privato scelto risulta indisponibile immediatamente prima della partenza per il viaggio o per la vacanza o durante gli stessi e una riparazione non risulta possibile entro il momento fissato per la partenza, la prosecuzione del viaggio o per il viaggio di rientro.

Esclusioni

- L'assicurazione non copre gli eventi riconducibili a un difetto o a una carente manutenzione del mezzo di trasporto privato.
- Non eroghiamo alcuna prestazione per il trasporto o per il salvataggio del carico.

C3.7.2 Mezzo di trasporto pubblico
Il mezzo di trasporto pubblico scelto (fatta eccezione per i voli commerciali) risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno un'ora.

C3.7.3 Volo commerciale
Il volo commerciale scelto risulta indisponibile (cancellazione) o ha un ritardo di almeno due ore.

C3.8 Perdita di mezzi di pagamento o documenti di viaggio
Il viaggio o la vacanza non possono essere proseguiti secondo la prenotazione o devono essere interrotti anticipatamente o prolungati per i seguenti motivi:

La carta di debito, la carta di credito, la carta prepagata Travel, i documenti d'identità personali o il biglietto personale di una persona assicurata vengono rubati o vanno perduti (elenco esaustivo).

Esclusione

Non è invece assicurata la perdita di denaro contante.

C4 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre l'organizzazione e le spese, al massimo entro i limiti rispettivamente della somma complessiva indicata nella polizza o delle prestazioni per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino a concorrenza della somma complessiva. I limiti delle prestazioni sono parte integrante della somma complessiva.

C4.1 Spese per azioni di salvataggio e di recupero
Ci facciamo carico delle spese di salvataggio e di recupero sostenute in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

C4.2 Spese per azioni di ricerca
Ci facciamo carico delle spese di ricerca sostenute in seguito alla temuta sopravvenienza di un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

Limitazione

Noi ci assumiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario. Le prestazioni, inoltre, vengono erogate solo previa denuncia di persona scomparsa effettuata presso il più vicino posto di polizia.

C4.3 Spese di trasporto

C4.3.1 Rientro al domicilio
Ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie per il rientro diretto presso il domicilio in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

C4.3.2 Prosecuzione del viaggio
Se in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1 non avviene alcun rientro al domicilio di cui al punto C4.3.1, ci assumiamo le spese di trasporto necessarie per la prosecuzione del viaggio, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

C4.3.3 Trasporto dal medico o all'ospedale

- Ci facciamo carico delle spese necessarie per il trasporto al più vicino ambulatorio medico od ospedale in grado di fornire le cure adeguate in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.
- A titolo integrativo ci facciamo carico, in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, delle spese di trasporto necessarie per il trasferimento in un ospedale al luogo di domicilio o per il rientro al domicilio, a condizione che questo sia ordinato dal medico o dall'ospedale. Ci facciamo altresì carico delle spese di trasporto per un eventuale accompagnatore prescritto dal medico, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

Esclusione

L'assicurazione non copre le spese per un trasferimento richiesto autonomamente in un altro ospedale, a meno che ciò non sia ordinato o ritenuto necessario dal medico.

C4.3.4 Differimento della partenza
Se il viaggio o la vacanza vengono effettuati in ritardo in seguito a un evento assicurato di cui alla disposizione C1, ci facciamo carico delle spese aggiuntive da sostenere per una prenotazione sostitutiva, se non è possibile un cambio di prenotazione, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

C4.3.5 Trasporto all'ospedale per una persona vicina
In seguito a un evento assicurato di cui alla disposizione C1, ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie per un'unica visita in un ospedale straniero di una persona vicina alla persona assicurata, a condizione che la degenza si protragga per più di sette giorni, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

C4.3.6	Decesso • In seguito al decesso di una persona assicurata ai sensi della disposizione C1, ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie per il recupero e per il rimpatrio della persona defunta al domicilio e ci incarichiamo del disbrigo delle formalità necessarie in tal senso, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza. • Se in caso di decesso all'estero non è richiesto il rimpatrio della persona defunta al domicilio, ci facciamo carico delle spese necessarie: – o delle spese per la cremazione della salma e il trasporto dell'urna al domicilio – o delle spese per la sepoltura in loco. Le prestazioni sono limitate rispettivamente alle spese calcolate per il rimpatrio o alla somma complessiva indicata nella polizza.	C4.7 Anticipo delle spese per cure mediche all'estero Ci facciamo carico di un anticipo rimborsabile delle spese per cure mediche in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
C4.4	Spese supplementari per vitto e alloggio	C4.8 Spese per l'intervento di un interprete all'estero Ci facciamo carico delle spese da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1 per un interprete riconosciuto, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
C4.4.1	Soggiorno Ci facciamo carico delle spese supplementari per vitto e alloggio da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1 per un soggiorno imprevisto e necessario, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.	C4.9 Spese per documenti di viaggio necessari Ci facciamo carico delle spese necessarie per l'ottenimento di documenti di viaggio personali e necessari per il proseguimento del viaggio (passaporto provvisorio e carta di identità) in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
C4.4.2	Alloggio Ci facciamo carico delle spese supplementari per vitto e alloggio da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1 per un alloggio più adeguato, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.	C5 Esclusioni
C4.5	Spese per il rimpatrio di assicurati minorenni In seguito a un evento assicurato di cui alla disposizione C1, ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie, nonché delle spese supplementari per vitto e alloggio, di una persona che riaccompagna al loro domicilio gli assicurati minorenni che partecipano al viaggio, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza, se le altre persone assicurate che partecipano al viaggio non sono più in grado di occuparsi di loro. Esclusione L'assicurazione non copre le spese supplementari di vitto e alloggio per degenze in strutture mediche, quali ad esempio gli ospedali.	Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16. L'assicurazione non copre:
C4.6	Spese di viaggio per un autista Ci facciamo carico delle spese da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione C1 per un autista che riconduca il veicolo trasportato al luogo di domicilio, se al viaggio non partecipano altre persone in grado di condurre il veicolo, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.	C5.1 viaggi di lavoro;
C5.2	eventi verificatisi in relazione alla modifica, da parte dell'organizzatore o del fornitore di servizi, del programma o dello svolgimento del viaggio o della vacanza prenotati, anche in seguito a disposizione delle autorità. Questa esclusione non trova applicazione per la disposizione C3.3.2;	C5.3 eventi che sono da ricondurre alla mancata osservanza di obblighi o disposizioni d'entrata da parte della persona assicurata;
C5.4	eventi durante viaggi o vacanze che hanno come scopo un intervento medico o cosmetico o un trattamento medico o cosmetico;	C5.5 eventi verificatisi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rally e altre competizioni simili, nonché in relazione a spostamenti con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento da noi riconosciuti ed effettuati in Svizzera).

Parte D

Soccorso stradale

D1 Panoramica delle prestazioni

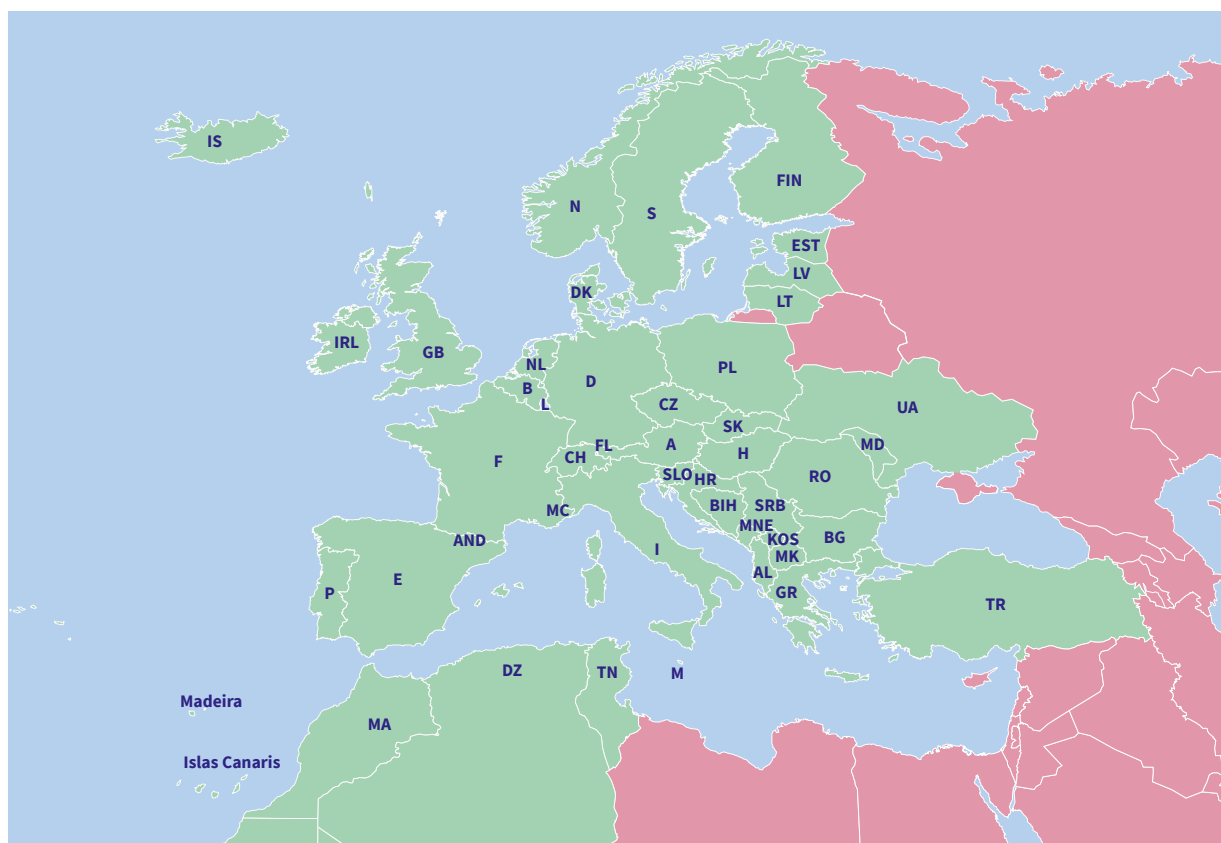
La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

D6	Prestazioni assicurate
D6.1	Soccorso stradale
D6.2	Traino
D6.3	Recupero del veicolo
D6.4	Spese di stazionamento del veicolo
D6.5	Spese di spedizione per i pezzi di ricambio all'estero
D6.6.1	Trasferimento del veicolo – all'interno della Svizzera
D6.6.2	Trasferimento del veicolo – dall'estero
D6.6.3	Trasferimento del veicolo – in seguito a un furto
D6.7	Prestazioni di garanzia per il trasferimento del veicolo
D6.8	Spese per azioni di salvataggio e di recupero
D6.9	Spese per azioni di ricerca
D6.10.1	Spese di trasporto – rientro al domicilio
D6.10.2	Spese di trasporto – prosecuzione del viaggio
D6.10.3	Spese di trasporto – medico o ospedale
D6.10.4	Spese di trasporto – persone e animali domestici che partecipano al viaggio
D6.10.5	Spese di trasporto – decesso
D6.11.1	Spese supplementari per vitto e alloggio – soggiorno
D6.11.2	Spese supplementari per vitto e alloggio – alloggio
D6.11.3	Spese supplementari per vitto e alloggio – persone e animali domestici che partecipano al viaggio
D6.12	Spese per il rimpatrio di assicurati minorenni

D4		Eventi assicurati in viaggio o in vacanza																				
D4.1	Guasto, evento naturale, incendio, acqua, furto o collisione																					
D4.1.1	Persona assicurata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D4.1.2	Persona non assicurata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
D4.2	Veicolo bloccato nella neve o nei campi	✓																				

D5	Eventi assicurati nel tempo libero																			
D5.1	Guasto, evento naturale, incendio, acqua, furto o collisione																			
D5.1.1	Persona assicurata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
D5.1.2	Persona non assicurata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
D5.2	Veicolo bloccato nella neve o nei campi	✓																		

Il modulo assicurativo è valido nei Paesi contrassegnati in verde chiaro sulla cartina. In caso di viaggi per mare le assicurazioni operano solo se il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovano in uno di questi Paesi.



D2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera, in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (escl. Federazione Russa, Penisola di Crimea, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Siria, Kazakistan, Egitto, Libano, Libia, Israele e Cipro). Una panoramica visiva può essere osservata alla disposizione D1.

Esclusione

Non rientrano nell'ambito di validità territoriale i territori d'oltremare di Stati europei.

D3 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli con un peso a vuoto fino a 3500 kg.

In tale novero rientrano:

- autovetture, motoveicoli, camper, autofurgoni e mini-bus guidati o utilizzati da una persona assicurata oppure immatricolati a nome di una persona assicurata;
- biciclette, e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h compresi, ciclomotori, ciclomotori elettrici fino a 45 km/h compresi, mezzi di locomozione per anziani a trazione elettrica, sedie a rotelle manuali ed elettriche, guidati o utilizzati da una persona assicurata;
- tutti i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione unitamente al veicolo assicurato.

Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- veicoli con targhe professionali, targhe giornaliere, targhe per trasferimento e targhe temporanee;
- taxi o veicoli di scuole guida;
- veicoli di tendenza quali monopattino elettrico, segway, bikeboard elettrico, ecc.;
- veicoli presi in prestito che sono immatricolati all'estero e vengono utilizzati in Svizzera

D4 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

D4.1 Guasto, evento naturale, incendio, acqua, furto o collisione

Esclusione

L'assicurazione non copre gli eventi riconducibili a un difetto o a una carente manutenzione del veicolo assicurato.

D4.1.1 Persona assicurata

Il veicolo assicurato da lei guidato o da lei utilizzato:

- risulta indisponibile a causa di guasto, furto o collisione durante il viaggio o la vacanza;
- viene danneggiato da un evento naturale, incendio o acqua durante il viaggio o la vacanza.

- D4.1.2 Persona non assicurata**
Il veicolo assicurato guidato da una persona non assicurata:
- risulta indisponibile a causa di guasto, furto o collisione durante il viaggio o la vacanza;
 - viene danneggiato da un evento naturale, incendio o acqua durante il viaggio o la vacanza.

Esclusione

L'assicurazione non copre gli eventi in cui sono coinvolti veicoli assicurati utilizzati dietro pagamento di un corrispettivo.

- D4.2 Veicolo bloccato nella neve o nei campi**
Il veicolo assicurato da lei guidato o da lei utilizzato resta bloccato nella neve o nei campi durante il viaggio o la vacanza.

D5 Eventi assicurati nel tempo libero

- D5.1 Guasto, evento naturale, incendio, acqua, furto o collisione**

Esclusione

L'assicurazione non copre gli eventi riconducibili a un difetto o a una carente manutenzione del veicolo assicurato.

- D5.1.1 Persona assicurata**
Il veicolo assicurato da lei guidato o da lei utilizzato:
- risulta indisponibile a causa di guasto, furto o collisione nel tempo libero;
 - risulta indisponibile a causa di guasto durante un corso di perfezionamento effettuato in Svizzera e da noi riconosciuto;
 - viene danneggiato da un evento naturale, incendio o acqua nel tempo libero.

- D5.1.2 Persona non assicurata**
Il veicolo assicurato guidato da una persona non assicurata:
- risulta indisponibile a causa di guasto, furto o collisione nel tempo libero;
 - viene danneggiato da un evento naturale, incendio o acqua nel tempo libero.

Esclusione

L'assicurazione non copre gli eventi in cui sono coinvolti veicoli assicurati utilizzati dietro pagamento di un corrispettivo.

- D5.2 Veicolo bloccato nella neve o nei campi**
Il veicolo assicurato da lei guidato o da lei utilizzato resta bloccato nella neve o nei campi nel tempo libero.

D6 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre l'organizzazione e le spese, al massimo entro i limiti rispettivamente della somma complessiva indicata nella polizza o delle prestazioni per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino a concorrenza della somma complessiva. I limiti delle prestazioni sono parte integrante della somma complessiva.

- D6.1 Soccorso stradale**
Ci facciamo carico, in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, dell'intervento di soccorso stradale per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro, inclusi i pezzi di ricambio di cui dispongono normalmente i mezzi di autosoccorso (ad es. cavi, morsetti, manicotti, fusibili), entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza. A questo è equiparabile il soccorso stradale organizzato dalle autorità.

Limitazione

Se l'intervento di soccorso stradale per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro viene organizzato autonomamente, ci facciamo carico delle spese, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

Esclusione

L'assicurazione non copre ad es. le batterie come pezzi di ricambio.

- D6.2 Traino**
Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro ai sensi della disposizione D6.1, ci facciamo carico del traino da noi organizzato del veicolo fino all'officina più vicina in grado di effettuare la riparazione. A questo è equiparabile il traino organizzato dalle autorità. Le spese sono limitate alla somma complessiva indicata nella polizza.

Limitazione

Se il traino del veicolo assicurato fino all'officina più vicina in grado di effettuare la riparazione viene organizzato autonomamente, ci facciamo carico delle spese, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

- D6.3 Recupero del veicolo**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere per il recupero del veicolo in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

- D6.4 Spese di stazionamento del veicolo**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere per lo stazionamento del veicolo (ad es. se il veicolo incidentato deve rimanere per vari giorni nel piazzale di un'autofficina) in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

- D6.5 Spese di spedizione per i pezzi di ricambio all'estero**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere per la spedizione all'estero di pezzi di ricambio necessari per rimettere il veicolo in perfetto stato di efficienza in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza. La spedizione deve essere organizzata da lei.

Esclusione

Non sono invece coperte le spese relative ai pezzi di ricambio stessi.

D6.6 Trasferimento del veicolo

Esclusioni

- L'assicurazione non copre le spese per il trasferimento dopo un furto di biciclette, e-bike, ciclomotori, ciclomotori elettrici, mezzi di locomozione per anziani a trazione elettrica, sedie a rotelle manuali ed elettriche.
- Non sono coperte le spese per trasferimenti organizzati autonomamente.
- Non sono coperte le spese per il trasferimento di veicoli riparati.
- Non sono coperte le spese per un trasporto auspicato in un'officina di riparazione all'estero (ad es. dalla Spagna al Portogallo);
- Non sono coperte le spese per trasferimenti di veicoli con targhe estere nell'officina abituale della persona assicurata in Svizzera.
- Se le spese di trasferimento dall'estero superano il valore attuale del veicolo assicurato, non vengono erogate prestazioni.

D6.6.1 All'interno della Svizzera

Ci facciamo carico delle spese da sostenere per il trasferimento del veicolo assicurato inclusi i rimorchi nell'officina abituale della persona assicurata in Svizzera in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, limitatamente al valore attuale del veicolo assicurato o alla somma complessiva indicata nella polizza, se il veicolo non può essere riparato entro due ore presso l'officina ufficiale più vicina in grado di effettuare i lavori necessari.

Limitazione

In caso di operazioni di trasferimento di biciclette e biciclette elettriche, è obbligatoria la presenza di una persona assicurata.

D6.6.2 Dall'estero

In seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, ci assumiamo:

- le spese da sostenere per il trasferimento del veicolo assicurato inclusi i rimorchi nell'officina abituale della persona assicurata in Svizzera, limitatamente al valore attuale del veicolo assicurato o alla somma complessiva indicata nella polizza, se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso presso l'officina ufficiale più vicina al di fuori della Svizzera in grado di effettuare i lavori necessari.
- Se un trasferimento in Svizzera non è possibile o se le spese da sostenere superano il valore attuale del veicolo o del rimorchio,
 - forniamo un sostegno nel disbrigo delle formalità doganali necessarie per la rottamazione, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
 - ci facciamo carico delle spese necessarie per la rottamazione e per le formalità doganali, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

Limitazioni

- In caso di operazioni di trasferimento di biciclette e biciclette elettriche, è obbligatoria la presenza di una persona assicurata.
- In caso di trasferimenti di veicoli assicurati da Stati nordafricani e dalla Turchia, le ulteriori formalità burocratiche necessarie devono essere sbrigate dalle persone assicurate.
- AXA si riserva il diritto di esigere l'accertamento dell'entità del danno, se le spese per il trasferimento del veicolo superano presumibilmente il valore attuale del veicolo assicurato. A tale scopo ci facciamo carico delle relative spese, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

D6.6.3 In seguito a un furto

Ci facciamo carico delle spese da sostenere per il trasferimento del veicolo assicurato inclusi i rimorchi nell'officina abituale della persona assicurata in Svizzera in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, limitatamente al valore attuale del veicolo assicurato o alla somma complessiva indicata nella polizza, se in caso di furto il veicolo viene ritrovato nell'arco di 30 giorni.

D6.7 Prestazioni di garanzia per il trasferimento del veicolo

Se un veicolo assicurato ai sensi della disposizione D6.6 viene trasferito nell'officina abituale della persona assicurata in Svizzera, ci facciamo carico delle spese da sostenere per un veicolo sostitutivo, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza, a condizione che non possano essere rispettati i termini garantiti per il trasferimento.

Trovano applicazione i seguenti termini:

- all'interno della Svizzera: 3 giorni lavorativi (senza trasferimento diretto da parte di servizi di soccorso stradale)
- restante ambito di validità: 15 giorni lavorativi

I termini per il trasferimento vengono calcolati a partire dal giorno in cui abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria e possiamo dare l'ordine di trasporto (sono considerati lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, escluse le festività locali).

D6.8 Spese per azioni di salvataggio e di recupero

Ci facciamo carico delle spese di salvataggio e di recupero sostenute in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

D6.9 Spese per azioni di ricerca

Ci facciamo carico delle spese di ricerca da sostenere in seguito alla temuta sopravvenienza di un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.

Limitazione

Noi ci assumiamo esclusivamente prestazioni a titolo sussidiario. Le prestazioni, inoltre, vengono erogate solo previa denuncia di persona scomparsa effettuata presso il più vicino posto di polizia.

D6.10	Spese di trasporto	D6.11.1	Soggiorno
D6.10.1	Rientro al domicilio Ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie per il rientro diretto al domicilio in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.		Ci facciamo carico delle spese supplementari per vitto e alloggio da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1 per un soggiorno imprevisto e necessario, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
D6.10.2	Prosecuzione del viaggio Se in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1 non avviene alcun rientro al domicilio di cui al punto D6.10.1, ci assumiamo le spese di trasporto necessarie per la prosecuzione del viaggio, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.	D6.11.2	Alloggio Ci facciamo carico delle spese supplementari per vitto e alloggio da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1 per un alloggio più adeguato, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
D6.10.3	Trasporto dal medico o all'ospedale • Ci facciamo carico delle spese necessarie per il trasporto al più vicino ambulatorio medico od ospedale in grado di fornire le cure adeguate in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza. • A titolo integrativo ci facciamo carico, in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, delle spese di trasporto necessarie per il trasferimento in un ospedale al luogo di domicilio o per il rientro al domicilio, a condizione che questo sia ordinato dal medico o dall'ospedale. Ci facciamo altresì carico delle spese di trasporto per un eventuale accompagnatore prescritto dal medico, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.	D6.11.3	Persone e animali domestici che partecipano al viaggio In seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, ci assumiamo anche le prestazioni di cui alle disposizioni D6.11.1 e D6.11.2 per persone e animali domestici che partecipano al viaggio, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
Esclusione L'assicurazione non copre le spese per un trasferimento richiesto di propria iniziativa in un altro ospedale, a meno che ciò non sia ordinato o ritenuto necessario dal medico.		D6.12	Spese per il rimpatrio di assicurati minorenni In seguito a un evento assicurato di cui alla disposizione D1, ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie, nonché delle spese supplementari per vitto e alloggio, di una persona che riaccompagni al loro domicilio gli assicurati minorenni che partecipano al viaggio, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza, se le altre persone assicurate che partecipano al viaggio non sono più in grado di occuparsi di loro.
D6.10.4	Persone e animali domestici che partecipano al viaggio In seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione D1, ci assumiamo anche le prestazioni di cui alle disposizioni D6.10.1 e D6.10.2 per persone e animali domestici che partecipano al viaggio, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.	D7	Esclusioni Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16. L'assicurazione non copre:
D6.10.5	Decesso • In seguito al decesso di una persona assicurata ai sensi della disposizione D1, ci facciamo carico delle spese di trasporto necessarie per il recupero e per il rimpatrio della persona defunta al domicilio e ci incarichiamo del disbrigo delle formalità necessarie in tal senso, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza. • Se in caso di decesso all'estero non è richiesto il rimpatrio della persona defunta al domicilio, ci facciamo carico delle spese necessarie: – o delle spese per la cremazione della salma e il trasporto dell'urna al domicilio – o delle spese per la sepoltura in loco Le prestazioni sono limitate rispettivamente alle spese calcolate per il rimpatrio o alla somma complessiva indicata nella polizza.	D7.1	prestazioni relative al carico (ad es. imbarcazione, frutta, merci sdoganabili);
		D7.2	danni causati in occasione del trasferimento del veicolo: in caso di danneggiamento del veicolo assicurato in occasione delle operazioni di trasferimento dello stesso disposte da AXA, quest'ultima risponde soltanto se a suo carico è imputabile una colpa grave;
		D7.3	trasporti commerciali;
		D7.4	veicoli che secondo le vigenti disposizioni di legge non sono idonei alla circolazione o non sono immatricolati;
		D7.5	veicoli affidati che vengono utilizzati per viaggi che non era autorizzata/o a fare, nonché danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente;
D6.11	Spese supplementari per vitto e alloggio Esclusione L'assicurazione non copre le spese supplementari di vitto e alloggio per degenze in strutture mediche quali ad esempio gli ospedali.	D7.6	eventi verificatisi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rally e altre competizioni simili, nonché in relazione a spostamenti con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento da noi riconosciuti ed effettuati in Svizzera).

Parte E

Spese di cura all'estero

E1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

		E4	Prestazioni assicurate	E4.1	Spese per trattamenti medici all'estero
E3	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza				
E3.1	Infortunio o malattia				✓

E2 Validità territoriale

L'assicurazione è operante al di fuori della Svizzera per trattamenti d'urgenza in viaggio o in vacanza.

E3 Eventi assicurati in viaggio e in vacanza

E3.1 Infortunio o malattia
Una persona assicurata si infortuna o si ammala in viaggio o in vacanza.

E4 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre l'organizzazione e le spese, al massimo entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino a concorrenza della somma complessiva.

E4.1 Spese per trattamenti medici all'estero
Ci facciamo carico delle spese da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione E1 per trattamenti d'urgenza ambulatoriali e con degenza scientificamente riconosciuti e appropriati, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

Limitazioni

- Vengono corrisposte solo prestazioni per misure diagnostiche e terapeutiche, farmaci e strumenti ausiliari che rispondono ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.
- L'efficacia deve essere dimostrata secondo metodi scientifici, laddove ciò risulti possibile e appropriato per le procedure applicate.
- Tutte le prestazioni contrattualmente convenute di AXA vengono corrisposte in via sussidiaria a quelle previste dalla legislazione federale svizzera in materia di assicurazione militare, contro gli infortuni, di invalidità e delle cure medico-sanitarie, alle prestazioni di altre assicurazioni sociali nonché a quelle erogate dai corrispondenti assicuratori esteri.

E5 Esclusioni

Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16.

L'assicurazione non copre:

E5.1 spese sostenute in relazione a un trattamento inefficace, inappropriato o antieconomico;

E5.2	spese per trattamenti non urgenti, quali ad esempio • trattamenti pianificati, in regime ambulatoriale così come di degenza ospedaliera; • trattamenti e operazioni di tipo cosmetico; • inseminazioni artificiali e trattamenti contro la sterilità; • interventi per cambio di sesso; • trattamenti dentari; • prestazioni per disintossicazione fisica e per cure di disassuefazione; • trapianti; • cure dimagranti, terapie per il rafforzamento muscolare e terapie cellulari;
E5.3	franchigie e partecipazioni ai costi, quote di pertinenza dei pazienti e costi, in particolare partecipazioni ai costi ai sensi di legge e concordate nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
E5.4	prestazioni che secondo la LAMal devono essere assunte dalla mano pubblica;
E5.5	malattie e infortuni, incluse complicazioni e conseguenze tardive, in relazione all'impiego di materiali atomici e radioattivi a scopo militare in Svizzera e all'estero in tempi di guerra e di pace;
E5.6	malattie e infortuni, incluse complicazioni e conseguenze tardive, in relazione all'effetto di radiazioni ionizzanti e i danni comportati dall'energia atomica;
E5.7	trattamenti in seguito a epidemie e pandemie;
E5.8	trattamenti in seguito a terremoti o altre forti scosse telluriche, nonché caduta di meteoriti;
E5.9	autolesionismo, suicidio nonché il tentativo di compiere tali atti;
E5.10	trattamenti in regime ambulatoriale o di degenza ospedaliera in Svizzera o in relazione a viaggi all'interno dei confini svizzeri.

Parte F

Franchigia veicolo a noleggio

F1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

		Prestazioni assicurate	Franchigia dal contratto di locazione
		F5	F5.1
F4	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza		
F4.1	Collisione, danneggiamento o furto del veicolo a noleggio		✓

F2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

F3 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli con un peso a vuoto fino a 3500 kg se:

- il contratto di locazione con un locatore commerciale è intestato a una persona assicurata e;
- il veicolo a noleggio viene utilizzato a titolo privato secondo le disposizioni del contratto di locazione e;
- questo è soggetto a obbligo legale di un'assicurazione di responsabilità civile (in assenza di tale assicurazione, il nostro obbligo di prestazione decade integralmente).

In tale novero rientrano:

- autovetture, motoveicoli, camper, autofurgoni e minibus presi a noleggio da una persona assicurata;
- tutti i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione unitamente al veicolo assicurato.

Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- i veicoli presi in leasing da una persona assicurata o per cui è stato sottoscritto dalla stessa un abbonamento auto;
- i veicoli presi a noleggio per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
- i veicoli immatricolati a nome di un'azienda, se una persona assicurata detiene quote significative di questa azienda e occupa una posizione dirigenziale all'interno della stessa;
- i veicoli immatricolati a nome di una ditta individuale di una persona assicurata;

- biciclette, e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h compresi, ciclomotori, ciclomotori elettrici fino a 45 km/h compresi, mezzi di locomozione per anziani a trazione elettrica, sedie a rotelle manuali ed elettriche;
- veicoli di tendenza quali monopattino elettrico, segway, bikeboard elettrico, ecc.

F4 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

F4.1 Collisione, danneggiamento o furto del veicolo a noleggio

Durante un viaggio o una vacanza, un veicolo assicurato subisce una collisione, un danneggiamento o un furto e una persona assicurata diventa civilmente responsabile del danno prodotto.

F5 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre le spese per la franchigia prevista dal contratto di locazione, al massimo entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino a concorrenza della somma complessiva.

F5.1 Franchigia dal contratto di locazione

In seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione F1, ci assumiamo la franchigia dovuta pattuita nel contratto di locazione sulla base di spese consequenziali dimostrabili (ad es. spese di riparazione o per il danno totale), entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

F6	Esclusioni
	Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16. L'assicurazione non copre:
F6.1	la franchigia per danni di responsabilità civile nei confronti di terzi derivanti dall'uso del veicolo preso in locazione;
F6.2	le spese conseguenti alla perdita del bonus dall'assicurazione casco o di responsabilità civile;
F6.3	ulteriori costi e tasse del locatore (ad es. spese di trattamento, spesa per la perdita di proventi locativi);
F6.4	danni che lei ha provocato sulla base di una violazione contrattuale nei confronti del locatore, compresi i requisiti del contratto di locazione;
F6.5	danni derivanti dall'uso di veicoli per viaggi non consentiti dalla legge o dall'autorità o non autorizzati dal detentore;
F6.6	danni derivanti dalla partecipazione attiva a corse, rally e altre competizioni simili, a giri su circuiti di gara e relativi percorsi secondari.

Parte G

Bagaglio

G1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali eventi. Una descrizione dettagliata degli eventi e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

		Prestazioni assicurate	Spese per il bagaglio	Spese per acquisti necessari (bagaglio sostitutivo)	Spese per la riproduzione di documenti di viaggio
		G5	G5.1	G5.2	G5.3
G4	Eventi assicurati in viaggio o in vacanza				
G4.1	Danneggiamento, furto o perdita del bagaglio		✓		
G4.2	Perdita o ritardata consegna del bagaglio da parte dell'impresa di trasporti			✓	
G4.3	Perdita di documenti di viaggio				✓

G2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

G3 Bagaglio assicurato

L'assicurazione copre il bagaglio di una persona assicurata

- durante i viaggi in aereo, oppure;
- portati con sé per viaggi o vacanze con almeno un pernottamento, oppure;
- affidati a un'impresa di trasporti per il trasferimento degli stessi.

G4 Eventi assicurati in viaggio o in vacanza

- G4.1 Danneggiamento, furto o perdita del bagaglio**
Il bagaglio assicurato viene danneggiato, rubato o va perduto in modo improvviso e imprevisto in seguito all'azione di una forza esterna.
- G4.2 Perdita o ritardata consegna del bagaglio da parte dell'impresa di trasporti**
Il bagaglio assicurato viene perso durante il trasporto o consegnato in ritardo dall'impresa di trasporti.
- G4.3 Perdita di documenti di viaggio**
I documenti di viaggio portati con sé, come i documenti d'identità, vengono persi.

G5 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre le spese da sostenere, al massimo entro i limiti rispettivamente della somma complessiva indicata nella polizza o delle prestazioni per ciascun evento.

Per ciascun sinistro le spese da sostenere per tutte le persone assicurate vengono sommate e indennizzate fino a concorrenza della somma complessiva. I limiti delle prestazioni sono parte integrante della somma complessiva.

- G5.1 Spese per il bagaglio**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere per la sostituzione del bagaglio in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione G1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.
- G5.2 Spese per acquisti necessari (bagaglio sostitutivo)**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione G1 per gli acquisti necessari durante il viaggio o la vacanza, entro i limiti delle prestazioni indicati nella polizza.
- G5.3 Spese per la riproduzione di documenti di viaggio**
Ci facciamo carico delle spese da sostenere per il riacquisto urgente o la sostituzione una tantum di documenti di viaggio in seguito a un evento assicurato ai sensi della disposizione G1, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza.

G6	Esclusioni
	Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16. L'assicurazione non copre:
G6.1	danni subiti dai bagagli utilizzati durante il viaggio o la vacanza;
G6.2	valori pecuniari (denaro contante, carte di credito e carte cliente, ecc.);
G6.3	biciclette, veicoli e natanti, sempre con i relativi accessori;
G6.4	merci, strumenti professionali e utensili professionali;
G6.5	cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate.

Parte H

Protezione giuridica per viaggi

H1 Panoramica delle prestazioni

La panoramica delle prestazioni illustra quali prestazioni vengono erogate per quali casi giuridici assicurati. Una descrizione dettagliata di questi casi giuridici e delle prestazioni può essere desunta dai seguenti paragrafi.

	H6	Prestazioni assicurate	H6.1 Servizi assicurati	H6.2.1 Ricorso a un avvocato esterno	H6.2.2 Perizie	H6.2.3 Procedimento davanti a tribunali e autorità statali	H6.2.4 Indennità processuali e ripetibili alla controparte	H6.2.5 Procedura di mediazione e arbitrale	H6.2.6 Avvocato della prima ora	H6.2.7 Cautzioni da versare in sede penale	H6.2.8 Traduzioni	H6.2.9 Spese di viaggio	H6.2.10 Incasso (ad es. procedura d'esecuzione)
H4	Casi giuridici assicurati in viaggio o in vacanza												
H4.1	Manifestazioni ed eventi unici		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.2	Contratti di trasporto, di alloggio o di viaggio «tutto compreso»		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.3	Assicurazione auto e assicurazione viaggi		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.4	Procedimenti penali e amministrativi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H4.5	Diritto di responsabilità civile		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.6	Veicoli a noleggio		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.7	Diritto dei pazienti		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H4.8	Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali svizzere		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
H5	Casi giuridici assicurati nel tempo libero												
H5.1	Manifestazioni ed eventi unici		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓

Con la protezione giuridica per viaggi, noi di AXA-ARAG le forniamo assistenza per le questioni giuridiche e controversie in relazione ai suoi viaggi, vacanze ed eventi per il tempo libero. AXA non può impartire istruzioni ad AXA-ARAG il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di un caso giuridico. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, se ciò può essere pregiudizievole per lei.

H2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

H3 Validità temporale

La copertura assicurativa sussiste per i casi in cui sia l'evento generatore sia il fabbisogno di protezione giuridica si manifestano nel corso della durata assicurativa e che lei notifica presso di noi nell'arco di tempo previsto, ovvero al più tardi 3 mesi dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

È considerato evento generatore la prima violazione, effettiva o presunta, delle disposizioni contrattuali o delle norme di diritto. Per le controversie concernenti le prestazioni assicurative fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

H4 Casi giuridici assicurati in viaggio o in vacanza

L'assicurazione copre le seguenti controversie, in relazione ai suoi viaggi o alle sue vacanze:

H4.1 Manifestazioni ed eventi unici

La copertura assicurativa è operante per controversie in relazione all'annullamento di biglietti per manifestazioni ed eventi unici, corsi o altre offerte per il tempo libero.

Esclusione

L'assicurazione non copre i contratti che sono stati stipulati per scopi professionali o le controversie nei confronti dell'assicuratore del presente contratto.

H4.2 Contratti di trasporto, di alloggio o di viaggio «tutto compreso»

La copertura assicurativa è operante per controversie derivanti da contratti di trasporto, di alloggio o di viaggio «tutto compreso». Tra questi rientrano anche i contratti di locazione di appartamenti e case di vacanza.

H4.3 Assicurazione auto e assicurazione viaggi

La copertura assicurativa è operante per controversie con assicurazioni auto e assicurazioni viaggi, il cui evento assicurato si è verificato nel corso della durata assicurativa.

Esclusione

L'assicurazione non copre le controversie derivanti dal presente contratto.

H4.4 Procedimenti penali e amministrativi

La copertura assicurativa è operante per procedimenti penali (ad es. infrazioni del codice della strada) e per procedimenti concernenti la revoca della licenza di condurre e della licenza di circolazione svizzera. L'assicurazione copre i reati di negligenza (qualcosa che è accaduto «per sbaglio»). In caso di accusa di reati intenzionali (qualcosa che è stato fatto volutamente o di cui si sono implicitamente accettate le conseguenze), riconosciamo a posteriori un rimborso delle spese se il procedimento penale viene archiviato o viene pronunciata un'assoluzione. La sospensione o il proscioglimento non possono tuttavia essere connessi a un indennizzo finanziario o materiale da versare al querelante o ad altre persone od organizzazioni.

H4.5 Diritto in materia di responsabilità civile

L'assicurazione copre la rivendicazione di pretese di risarcimento extracontrattuali (ad es. spese di riparazione e di cura dopo un incidente automobilistico).

H4.6 Veicoli a noleggio

La copertura assicurativa è operante per controversie derivanti da contratti relativi a veicoli a noleggio.

Esclusione

L'assicurazione non copre i contratti di locazione per automobili di ogni tipo.

H4.7 Diritto dei pazienti

La copertura assicurativa è operante per controversie in veste di paziente per casi di emergenza.

H4.8 Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali svizzere

La copertura assicurativa è operante per controversie con assicurazioni private di persone nonché con assicurazioni sociali e casse pensione svizzere. L'evento che motiva il diritto alle prestazioni deve essersi verificato per la prima volta nel corso della durata assicurativa ed essere in rapporto diretto con la sua vacanza o con il suo viaggio.

Esclusione

L'assicurazione non copre le controversie in relazione all'assistenza sociale o agli uffici sociali.

H5 Casi giuridici assicurati nel tempo libero

H5.1 Manifestazioni ed eventi unici

La copertura assicurativa è operante per controversie in relazione all'annullamento di biglietti per manifestazioni ed eventi unici, corsi o altre offerte per il tempo libero che non si sono verificate durante una vacanza o un viaggio.

Esclusione

L'assicurazione non copre i contratti che sono stati stipulati per scopi professionali o le controversie derivanti dal presente contratto.

H6 Prestazioni assicurate

In presenza di un caso giuridico assicurato ai sensi delle disposizioni H4 e H5 ci facciamo carico dei servizi, delle prestazioni e dei costi di seguito indicati, entro i limiti della somma complessiva indicata nella polizza. Per i costi esterni necessita del nostro assenso preventivo.

Se in una controversia oltre a lei risultano coinvolte anche altre persone, ci facciamo carico delle spese in misura proporzionale.

Più casi giuridici derivanti dalla stessa causa e/o dallo stesso evento, ovvero che sono in rapporto con lo stesso, sono considerati come costituenti un unico e medesimo caso giuridico. Per ogni caso giuridico le prestazioni vengono addizionate per tutte le persone assicurate e la somma complessiva viene corrisposta al massimo una volta.

Per tutti i casi giuridici che vengono gestiti attraverso la stessa polizza e si verificano nello stesso anno di assicurazione trova applicazione cumulativamente una somma complessiva di CHF 1 000 000.

H6.1 Servizi e prestazioni assicurati

Ci facciamo carico della consulenza legale e del trattamento del caso da parte del nostro Servizio giuridico. Le prestazioni erogate dal nostro Servizio giuridico vengono conteggiate con una tariffa oraria di CHF 200.

H6.2 Spese assicurate

Per il riconoscimento dell'assunzione di costi esterni lei necessita del nostro assenso preventivo.

H6.2.1	Ricorso a un avvocato esterno Ci assumiamo le spese legali per l'intervento di un rappresentante legale, il quale è stato incaricato previo nostro consenso e il cui onorario è stato da noi approvato.
H6.2.2	Perizie Ci facciamo carico di una perizia laddove sia necessaria la valutazione di uno specialista, ovvero la stessa venga disposta da un tribunale. Sono escluse le spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.
H6.2.3	Procedimenti davanti a tribunali e autorità statali Ci facciamo carico delle spese processuali in caso di decreto penale o di una delibera di un Ufficio della circolazione stradale, tuttavia solo fino a CHF 500 per anno di assicurazione.
H6.2.4	Indennità processuali e ripetibili alla controparte Se lei viene obbligato/a da un tribunale a indennizzare la controparte per le relative spese processuali e legali, ci assumiamo tali costi. Se le vengono riconosciute indennità processuali o ripetibili alla controparte, è tenuto/a a effettuare il rimborso o la cessione a nostro favore fino a concorrenza delle prestazioni da noi già erogate.
H6.2.5	Procedure di mediazione e arbitrali Ci facciamo carico delle spese se la procedura in questione è stata concordata per iscritto tra le parti prima dell'insorgere del caso giuridico oppure risulta prescritta ai sensi di legge.
H6.2.6	Avvocato della prima ora Versiamo un anticipo fino a CHF 10 000 per un difensore a cui lei ha fatto ricorso per la prima audizione in sede penale. Queste prestazioni a titolo di anticipo ci devono essere rimborsate in caso di condanna passata in giudizio per un crimine o un delitto (qualcosa che è stato fatto volutamente o di cui si sono implicitamente accettate le conseguenze).
H6.2.7	Cauzioni da versare in sede penale Al fine di evitare una detenzione preventiva, lei può richiedere presso di noi un anticipo per la cauzione da versare in sede penale. L'anticipo così ricevuto deve esserci rimborsato prima della conclusione del caso giuridico.
H6.2.8	Traduzioni Per i casi giuridici che presentano un'attinenza con l'estero ci facciamo carico delle necessarie spese di traduzione fino a CHF 10 000.
H6.2.9	Spese di viaggio Ci facciamo carico delle spese di viaggio necessarie per comparire a udienze all'estero fino a CHF 5000.
H6.2.10	Incasso (ad es. procedura d'esecuzione) Ci facciamo carico delle spese per l'incasso dei crediti derivanti da un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o di una comminatoria di fallimento.

H7	Esclusioni
	Le esclusioni di seguito riportate si applicano a complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione A16. L'assicurazione non copre i casi giuridici e le prestazioni in relazione a:
H7.1	questioni legali e controversie che non risultano assicurate o sono espressamente escluse;
H7.2	casi giuridici in cui l'evento generatore e il fabbisogno di protezione giuridica non sono sopravvenuti nel corso della durata dell'assicurazione e nemmeno durante un viaggio o una vacanza;
H7.3	crediti, debiti e passività da lei ricevuti in eredità o comunque a lei trasmessi in altro modo;
H7.4	la difesa contro le pretese di risarcimento danni e di riparazione del torto morale di natura extracontrattuale avanzate nei suoi confronti;
H7.5	spese a carico di un terzo civilmente responsabile o di un'assicurazione di responsabilità civile;
H7.6	crimini, incluse le gravi violazioni del limite di velocità di cui lei è accusato/a nell'ambito di un procedimento penale, nonché in relazione alle conseguenze giuridiche che ne derivano;
H7.7	la guida del veicolo laddove il conducente non vi fosse abilitato, oppure in caso di recidività alla guida di un veicolo in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di droghe o medicinali, oppure se il veicolo coinvolto circolava sprovvisto di targhe valide. La copertura assicurativa rimane tuttavia operante per le persone assicurate che non erano né potevano essere a conoscenza di questi fatti;
H7.8	le multe, le pene convenzionali e altri oneri a carattere punitivo;
H7.9	il conseguimento o la restituzione della licenza di condurre;
H7.10	la partecipazione a corse o rally, nonché in caso di spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova;
H7.11	casi giuridici in relazione ad AXA-ARAG, al suo personale o alle persone incaricate del trattamento di un caso giuridico;
H7.12	controversie relative a pretese derivanti dal presente contratto;
H7.13	le controversie tra persone assicurate attraverso la stessa polizza. In un caso del genere, la copertura assicurativa è accordata esclusivamente allo stipulante;
H7.14	atti di guerra, eventi di carattere bellico o disordini di qualsiasi tipo (ad es. dimostrazioni, scioperi o sommosse);
H7.15	i danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti.

Parte I

Sinistro

I1 Aspetti generali

Al verificarsi di un sinistro, lei è tenuto/a a informare tempestivamente noi di AXA o i fornitori di servizi/provider da noi autorizzati e certificati.

Eventuali costi per il reperimento di documentazione necessaria per rivendicare il diritto alle prestazioni sono a suo carico. Qualora documenti o giustificativi vengano presentati in una lingua straniera, possiamo richiedere a sue spese una traduzione autenticata in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese.

I2 Possibili modalità di notifica del sinistro

- online tramite AXA.ch/dichiarazione-sinistro
- online tramite app AXA
- per iscritto a mezzo lettera o via e-mail
- per telefono:
 - in Svizzera: +41 800 802 008
 - dall'estero: +41 58 218 11 00
 - per i bagagli: +41 800 809 809
 - per i casi giuridici: + 41 848 111 100

I3 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Siamo autorizzati a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta. Lo stipulante e le persone assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria. In particolare devono adottare le misure richieste dalle circostanze per contenere il danno e sono tenuti a concordare con noi possibili misure, seguendo le relative indicazioni.

In caso di violazione colposa degli obblighi di avviso, di comportamento, di diligenza e di altri obblighi, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte proporzionalmente all'influenza prodotta da tale violazione sulle cause del danno, sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

I4 Procedura in caso di sinistro

Le spese effettive sostenute per la notifica di sinistro nell'ambito dell'assicurazione spese di annullamento, assistance persone, soccorso stradale nonché spese di cura all'estero vengono rimborsate fino a un importo massimo di CHF 100 per evento (ad es. costi di connessione per chiamate dall'estero).

I4.1 Spese di annullamento

In caso di diritto alle prestazioni deve esserci presentata l'intera documentazione per rivendicare il diritto alle prestazioni (conferma della prenotazione, conteggio delle spese di annullamento).

Se lei è attualmente in cura da un medico, in caso di sinistro il medico curante deve essere sollevato dall'obbligo di riservatezza nei nostri confronti.

I4.2 Assistance persone

Se lei è attualmente in cura da un medico, in caso di sinistro il medico curante deve essere sollevato dall'obbligo di riservatezza nei nostri confronti.

L'anticipo delle spese per cure mediche all'estero deve essere da lei rimborsato dietro nostra richiesta. Lei deve farsi carico di eventuali spese di sollecito e di incasso.

I4.3 Soccorso stradale

Se le misure vengono organizzate autonomamente, siamo autorizzati a ridurre le prestazioni ai sensi della disposizione I3.

Se in seguito a un evento assicurato viene organizzato un veicolo a noleggio per il trasporto, si presuppone l'utilizzo di una carta di credito intestata a una persona assicurata.

I4.4 Spese di cura all'estero

Le nostre prestazioni sono determinate in base ai costi effettivi. Salvo diversamente concordato in modo esplicito nel singolo caso, la nostra copertura è strettamente limitata alle spese effettivamente sostenute e dimostrabili.

Il nostro fornitore di servizi/provider rilascia la garanzia di assunzione delle spese nell'ambito della copertura assicurativa esistente, laddove lei debba sottoporsi a trattamenti medici all'estero in regime ambulatoriale o di degenza ospedaliera.

Siamo autorizzati a erogare prestazioni a titolo di anticipo a condizione che lei ceda a noi i suoi diritti nei confronti di terzi fino a concorrenza dell'anticipo erogato, impegnandosi altresì a non intraprendere alcuna iniziativa in contrasto con la rivendicazione dell'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti terzi in questione. In questo caso le franchigie e partecipazioni ai costi restano comunque dovute.

Le prestazioni ai sensi della disposizione E4 vengono corrisposte in via sussidiaria a quelle di altre assicurazioni sociali e private, con pagamento delle spese soltanto un'unica volta. La copertura è limitata in particolare alla parte di prestazioni che eccede le prestazioni delle altre compagnie assicurative. Qualora anche gli altri assicuratori erogino le proprie prestazioni soltanto a titolo sussidiario, trova applicazione la disposizione legale in materia di assicurazione multipla.

Per poter corrispondere le prestazioni contrattualmente convenute in via sussidiaria a quelle previste dalla legislazione federale svizzera in materia di assicurazione militare, contro gli infortuni, di invalidità e delle cure medico-sanitarie, alle prestazioni di altre assicurazioni sociali nonché a quelle erogate dai corrispondenti assicuratori esteri, siamo autorizzati a trasmettere i suoi dati ai fornitori di prestazioni summenzionati.

A tale scopo vengono trasmessi i dati relativi al suo sinistro, in particolare i dati personali e quelli relativi allo stato di salute in quanto dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5 della Legge sulla protezione dei dati (cfr. AXA.ch/protezione-dei-dati).

I4.5 Franchigia veicolo a noleggio

In caso di diritto alle prestazioni deve esserci presentato il contratto di locazione e il conteggio del danno. Tutte le comunicazioni scritte e orali nonché i giustificativi che lei riceve devono essere trasmessi a noi.

I4.6 Bagaglio

Possiamo richiederle una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa dell'indicazione dei rispettivi valori. Lei ha l'onere di comprovare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore della cosa assicurata.

Al verificarsi di un danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto. Senza il consenso preventivo della polizia non è consentito cancellare o modificare le tracce presenti. Qualora le cose rubate vengano recuperate, dobbiamo esserne tempestivamente informati. Qualora noi abbiamo già versato per queste un'indennità, lei deve restituire, previa deduzione di un importo per un eventuale minor valore o delle spese di riparazione, l'indennità versata; in alternativa, deve mettere tali cose a nostra disposizione.

Le prestazioni ai sensi della disposizione G5 vengono corrisposte in via sussidiaria a quelle di altre assicurazioni private, con pagamento delle spese soltanto un'unica volta. La copertura è limitata in particolare alla parte di prestazioni che eccede le prestazioni delle altre compagnie assicurative. Qualora anche gli altri assicuratori eroghino le proprie prestazioni soltanto a titolo sussidiario, trova applicazione la disposizione legale in materia di assicurazione multipla.

I4.7 Protezione giuridica per viaggi

Lei può far valere le pretese derivanti dalla presente assicurazione di protezione giuridica esclusivamente nei confronti di AXA-ARAG.

AXA non può impartire istruzioni ad AXA-ARAG il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di un caso giuridico. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, se ciò può essere pregiudizievole per lei.

- Ci contatti tempestivamente non appena si rende necessaria un'assistenza legale. Ci invii tutti i documenti (ad es. contratti, corrispondenza, decisioni di multa, convocazioni e sentenze) relativi al caso giuridico, ci trasmetta tutte le informazioni necessarie e ci conferisca le opportune procure.
- Riceverà consulenza e rappresentanza da parte dei nostri esperti giuridici.
- Qualora dal nostro punto di vista risulti necessario il ricorso a un avvocato esterno, la assistiamo nella selezione e ci facciamo carico dei costi sostenuti entro i limiti della garanzia di assunzione delle spese accordata.

- Nei seguenti tre casi, lei beneficia della libera scelta dell'avvocato:
 - in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo in cui è necessario avvalersi del patrocinio di un avvocato;
 - se la controparte è una società del Gruppo AXA (tranne AXA-ARAG);
 - se si tratta di un caso giuridico in cui AXA-ARAG deve garantire la protezione assicurativa anche alla controparte.

Se da parte nostra viene rifiutato l'avvocato da lei prescelto, potrà proporre i nominativi di tre ulteriori avvocati, i quali non possono tuttavia fare capo allo stesso studio legale. Una di queste tre proposte deve essere accettata da parte nostra. In tutti questi casi ci facciamo carico dei costi entro i limiti della garanzia di assunzione delle spese accordata.

- In relazione al suo caso giuridico lei deve sollevare il suo avvocato incaricato dal segreto professionale nei nostri confronti e impegnarsi a tenerci costantemente aggiornati circa gli sviluppi del caso. Devono esserci inoltre fornite le informazioni necessarie per le nostre decisioni e contestualmente deve essere messa a disposizione l'opportuna documentazione.
- Richieda e ottenga il nostro assenso preventivo prima di designare un avvocato o avviare un procedimento giudiziario o concludere una transazione per la quale dobbiamo farci carico di spese o altri impegni.
- Qualora lei violi gli obblighi contrattuali (di informazione e di comportamento), possiamo ridurre o rifiutare l'erogazione delle prestazioni. Queste conseguenze non subentrano se risulta dalle circostanze che tale violazione non è imputabile a colpa, oppure se lei è in grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito sull'insorgere del caso giuridico e sull'entità delle prestazioni dovute.
- In luogo delle prestazioni assicurate possiamo versarle del tutto o in parte l'importo corrispondente al valore litigioso (liquidazione economica del caso). A tale riguardo, teniamo in debita considerazione il rischio inerente a un processo e alle operazioni d'incasso. Abbiamo inoltre facoltà di delegare l'erogazione delle prestazioni a un fornitore di servizi esterno (ad es. avvocato).
- Non rispondiamo per la scelta e il relativo conferimento di incarico di un avvocato o di altro personale ausiliario (ad es. interprete, perito, ecc.). Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per la trasmissione puntuale di informazioni o somme di denaro.

Procedura in caso di divergenze d'opinione

- Una divergenza d'opinione sussiste laddove giudichiamo un caso giuridico come privo di possibilità di successo, oppure laddove lei non sia d'accordo con noi circa i provvedimenti da adottare per il trattamento del suo caso giuridico. In questo caso lei ha il diritto di disporre la valutazione delle prospettive di successo da parte di uno specialista indipendente, da designare in via congiunta. Dopo la ricezione della nostra lettera motivata, lei deve richiedere per iscritto entro 20 giorni la conduzione della procedura di composizione della controversia; in caso contrario, l'assenza di reazioni da parte sua sarà considerata come una rinuncia. A partire dal momento della suddetta lettera, lei è responsabile in prima persona per il rispetto dei termini nell'ambito del suo caso giuridico.
- Qualora decida di richiedere una procedura di composizione della controversia, le relative spese devono essere anticipate in parti uguali da lei e da noi; al termine della procedura stessa, le spese sono esclusivamente a carico della parte soccombente. In questa procedura non vengono riconosciute indennità ripetibili alla controparte.

Parte J

Indennizzo

J1 Franchigia

Salvo diversamente concordato, la franchigia viene applicata soltanto una volta per evento. Laddove in seguito al ricorso a diversi moduli assicurativi siano previste più franchigie, viene dedotta quella d'importo più elevato. La franchigia viene detratta dall'ammontare computato del danno.

J2 Ordine dell'indennizzo

Se in caso di sinistro l'indennizzo viene prestato da diverse coperture, indennizziamo in base al seguente schema, fermo restando il fatto che le prestazioni dei singoli moduli assicurativi devono prima essere interamente sfruttate:

In relazione alle seguenti prestazioni assicurate, queste vengono regolamentate in prima istanza attraverso il modulo assicurativo che copre l'evento generatore:

- Spese per azioni di salvataggio e di recupero;
- Spese per azioni di ricerca;
- Spese di trasporto per il rientro al domicilio o per la continuazione del viaggio;
- Spese necessarie per il trasporto dal medico o all'ospedale;
- Spese di trasporto in caso di decesso;
- Spese supplementari per vitto e alloggio;
- Spese per il rimpatrio di assicurati minorenni.

In relazione alle spese per trattamenti medici all'estero, l'indennizzo avviene secondo questo ordine:

- Spese di cura all'estero: E4.1 Spese per trattamenti medici all'estero
- Assistance persone: C4.7 Anticipo delle spese per cure mediche all'estero

In relazione alla perdita di documenti di viaggio necessari, l'indennizzo avviene secondo questo ordine:

- Assistance persone: C4.9 Spese per documenti di viaggio necessari
- Bagaglio: G5.3 Spese per la riproduzione di documenti di viaggio

J3 Riduzione dell'indennizzo

Lei ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

In caso di violazione colposa di norme e disposizioni, obblighi di diligenza e obblighi generali, l'indennizzo può essere ridotto o soppresso integralmente nella misura in cui ciò abbia contribuito al verificarsi del danno o abbia inciso sulla sua portata o sul suo accertamento. Non viene applicata alcuna riduzione laddove l'avente diritto dimostri che il proprio comportamento non ha influito sul danno.

J4 Esigibilità dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui abbiamo ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l'accertamento dell'obbligo di prestazione. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro è possibile esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato. Il nostro obbligo di pagamento è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere determinato o pagato per colpa sua o dell'avente diritto.

L'esigibilità dell'indennizzo non si configura in particolare finché sussistono dubbi circa la titolarità dell'avente diritto al percepimento del pagamento o risulta in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico suo o dell'avente diritto non è ancora concluso.

J5 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 5 anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

J6 Spese per la limitazione del danno

Sono considerate spese per la limitazione del danno i costi per oneri o misure che devono essere da lei adottati per minimizzare le conseguenze di un evento assicurato. I costi supplementari vengono assunti solo a condizione che appaiano opportuni e adeguati oppure se sono stati da noi autorizzati.

J7 Prestazioni assicurate più volte

J7.1 Prestazioni da diversi moduli assicurativi

Se sulla base di un sinistro ai sensi della polizza o delle Condizioni Generali di Assicurazione la copertura è fornita da diversi moduli assicurativi, identiche prestazioni assicurate non possono essere cumulate, vale a dire non possono essere richieste più volte.

J7.2 Prestazioni di terzi

Se da un sinistro risulta il diritto a più prestazioni ai sensi della polizza o delle Condizioni Generali di Assicurazione, che vengono assunte da tour operator, da fornitori di servizi di viaggio o dalla parte terza obbligata all'erogazione di prestazioni (ad es. Fondo di garanzia del ramo viaggi svizzero) il diritto di regresso passa in capo a noi nella misura dell'indennizzo da noi corrisposto.

Parte K

Definizioni

Strumenti e attrezzi professionali	Cose mobili di sua proprietà o da lei prese in locazione o in leasing e utilizzate a scopo prevalentemente professionale (ad es. laptop, tablet, utensili, abbigliamento professionale). Nel novero degli strumenti e attrezzi professionali rientrano anche le cose mobili ricevute in consegna dal datore di lavoro e utilizzate a titolo privato. Non rientrano invece nella definizione di strumenti e attrezzi professionali: merci, prodotti semilavorati e finiti, impianti installati in modo fisso e installazioni per l'esercizio di una professione.
Epidemia	Per epidemia si intende l'insorgenza molto frequente di una malattia trasmissibile, circoscritta nel tempo e nello spazio.
Spese per cambi di prenotazione	Con spese per cambi di prenotazione si intendono i costi per la modifica di una prenotazione esistente.
Animali domestici	Sono considerati animali domestici quelli che vivono abitualmente assieme alla persona assicurata nella stessa economia domestica e che non vengono tenuti a scopo di lucro, ad esempio cani, gatti, conigli, capre, pecore o serpenti. È considerato animale domestico anche un cavallo di proprietà della persona assicurata, tenuto nelle vicinanze dell'abitazione e con il quale la persona assicurata ha uno stretto legame.
Disordini interni	Si considerano disordini interni gli atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.
Contratto annuale	Il contratto è stato stipulato per una durata di almeno un anno. Alla scadenza il contratto si rinnova di un anno se non è stato disdetto.
Collisione	Si considerano collisione i danni al mezzo di trasporto utilizzato verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna. Rientrano in tale novero in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se parziale.
Concubinato	È considerato concubinato un'unione tra due persone che convivono e hanno una relazione duratura e impegnata, ma non sono sposate né legate da un'unione domestica registrata.
Malattia	Ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Gli eventi in seguito a una gravidanza vengono trattati in modo analogo a un caso di malattia.
Corsi	Sono considerati corsi gli eventi organizzati destinati al tempo libero che perseguono interessi privati o professionali (ad es. corso Gioventù+Sport, corso di ceramica, corso di perfezionamento professionale).
Contratto a breve termine	Il contratto è stato stipulato per una durata prestabilita. Alla scadenza il contratto sarà automaticamente annullato e non deve essere disdetto dalla cliente o dal cliente.
Certificato di domicilio (certificato di deposito della documentazione)	Atto in cui si conferma che una persona si è regolarmente annunciata in un comune.
Eventi naturali	Sono considerati eventi naturali i fenomeni riportati nel seguente elenco esaustivo: piena, inondazione, vento, grandine, valanga, pericolo di valanga, neve, pressione della neve, masse nevose, caduta di sassi, terremoto, smottamento, frana, eruzione vulcanica.

Organi ufficiali	Gli organi ufficiali sono costituiti dalle autorità competenti per le questioni rilevanti (in particolare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)), nonché dagli uffici di comunicazione o dalle autorità competenti all'estero.
Luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa	Con luogo dell'abitazione secondaria o della seconda casa si intende un appartamento o una casa che vengono di norma utilizzati per scopi di vacanza e che sono stati presi durevolmente in locazione o sono di proprietà.
Pandemia	Per pandemia si intende un aumento massiccio a livello mondiale, circoscritto nel tempo, di una malattia trasmissibile. Determinanti per la qualifica come pandemia e quindi anche per la sua durata sono ogni volta le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS (World Health Organisation, www.who.int).
Guasto	Si considera guasto il mancato funzionamento del mezzo di trasporto in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto: i difetti degli pneumatici, la mancanza di carburante, la perdita o il danneggiamento delle chiavi (incl. telecomando, keycard, ecc.), la chiusura delle chiavi all'interno del veicolo, lo scaricamento delle batterie / delle batterie ad alto voltaggio o il rifornimento con carburante errato.
Viaggi o vacanze	Sono considerati viaggi o vacanze le escursioni e i soggiorni di una persona assicurata al di fuori del proprio comune di domicilio che esulano dalla routine quotidiana. Sono equiparati ai viaggi i soggiorni linguistici e i soggiorni all'estero finalizzati alla formazione della durata massima di 12 mesi. Sono considerati facenti parte della routine quotidiana ad esempio: • tragitto per recarsi a scuola / al lavoro (anche istituti di formazione); • spostamenti per acquisti, commissioni e visite al ristorante; • training, prove, riunioni in qualità di membro di un'associazione; • visita a una struttura di tipo medico-sanitario (medico, ospedale, terapia, ecc.); • periodi di soggiorno disposti dalle autorità (servizio di protezione civile, servizio civile, convocazioni, ecc.); • cambiamenti di abitazione o traslochi.
Sciopero	Uno sciopero è un rifiuto collettivo e organizzato da parte di più lavoratori dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa dovuta, allo scopo di far rispettare determinate condizioni di lavoro.
Biglietti	Sono considerati biglietti i biglietti d'ingresso singoli o le tasse per eventi, manifestazioni, musei, cinema e parchi di divertimento, come ad esempio: • concerti e festival; • eventi sportivi (da spettatore o partecipante attivo); • spettacoli teatrali, operistici, musicali, di comedy, di ballo; • esposizioni e fiere.
Infortunio	Ai sensi dell'art. 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Non economico	Sono considerati non economici gli interventi medici che non si limitano né all'interesse della persona assicurata né a una portata commisurata allo scopo del trattamento (ad es. trattamenti che non perseguono un miglior risultato terapeutico).
Organizzatore o fornitore di servizi	Con organizzatore o fornitore di servizi si intendono coloro che influenzano l'andamento del viaggio, della vacanza o dell'attività. Sono considerati organizzatori di viaggi o fornitori di servizi di viaggio in particolare: • compagnie di viaggi come venditori di viaggi (agenzie e tour operator); • imprese di trasporto come ad es. trasportatori, compagnie aeree, società ferroviarie • locatori come ad es. hotel, fornitori di alloggi

Sono considerati organizzatori o fornitori di servizi per il tempo libero in particolare:

- organizzatori di corsi o seminari
- organizzatori di eventi quali ad es. concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive.

Atto temerario

Si considerano atti temerari:

- azioni con le quali una persona assicurata si espone a un pericolo particolarmente grave;
- attività per le quali una persona assicurata non prende o non può prendere precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli;
- attività che violano regole o divieti determinanti. Esempi: base jumping, downhill biking, immersioni profonde (> 40 m), corse automobilistiche, attività sportive sulla neve fuori dalle piste segnalate, parapendio in condizioni di vento molto sfavorevoli.

Per le spese di cura all'estero ai sensi delle CGA Parte E valgono a titolo integrativo le formulazioni secondo l'art. 49 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

Domicilio

È definito come domicilio il luogo in cui la persona assicurata ha il proprio certificato di domicilio / certificato di deposito della documentazione.

Valore attuale di veicoli

Il valore attuale è il valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, tenendo conto degli anni di esercizio, dell'intensità d'impiego (ad es. chilometraggio, ore di guida / di esercizio), della quotazione di mercato e dello stato generale. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, è determinante la documentazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (VVS / ASEAI).



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://myaxa.ch) (portale clienti)